SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della solidarietà sociale

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della salute

Ministero della pubblica istruzione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

CIRCOLARI

Ministero dei beni e delle attività culturali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

Ministero dei trasporti
COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Comunicato relativo al decreto 31 ottobre 2007, recante: «Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi.».

08A00376

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 2007. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

08A01044

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007, n. **273.**

Regolamento recante la modalità di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'articolo 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto delle merci e di favorire la tutela dell'ambiente e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate;

Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea possono avvalersi di misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno visto rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare l'articolo 87;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza n. 3805 del 22 ottobre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche europee;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione del «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui in premessa, relativamente alla quota di 70 milioni di euro da destinare, a fini di miglioramento ambientale, all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per «impresa di autotrasporto» si intende l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

b) per «raggruppamento di imprese» si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile;

c) per «miglioramento ambientale» si intende la realizzazione di «standard» più elevati di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente.

Art. 2.

Entità e modalità di erogazione dei contributi

1. La somma di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1, è destinata a contributi a favore delle imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto che acquisiscano, nel biennio 2007-2008, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori.

2. Il contributo per ogni nuovo veicolo acquisito è fissato in euro 3.400 per le piccole e medie imprese ed in euro 2.550 per le altre imprese di autotrasporto.

3. Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientranti fra quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, è applicata un'ulteriore maggiorazione del 10 per cento, per cui l'importo massimo del contributo ascende ad euro 4.250 per le piccole e medie imprese, e ad euro 3.400 per le altre imprese. L'importo massimo del contributo attribuibile resta fissato al 50 per cento dei costi ammissibili, e cioè in euro 4.250 conformemente agli orientamenti di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, nonché l'eventuale rimodulazione dell'entità del contributo, in funzione del numero delle istanze pervenute.

Art. 3.

Finanziamenti

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, sono concesse mediante contributi a fondo perduto.

Art. 4.

Procedura di richiesta dei contributi
Valutazione delle istanze

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai contributi previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno figurare quelle relative a:

a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

e) dichiarazione di cui al comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

2. Con lo stesso decreto, è istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso la stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate.

Art. 5.

Clausola sospensiva

1. L'applicazione delle misure di cui al presente regolamento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 6.

Oneri a carico dello Stato

1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 79

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1, commi 918, 919 e 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario), così recita:

«918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, nonché, ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalità di utilizzazione di tale fondo è comunque subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea.

919. A carico del fondo di cui al comma 918 è prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni.

(Omissis).

1223. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e

secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.».

— Il testo dell'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006 - pubblicata nella *Gazzetta. Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario), così recita:

«108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.».

— Il testo dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 47 (R) *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 (R).

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (R).

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (R).

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva (R).».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta. Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata).».

— Il testo dell'art. 87, del Trattato 25 marzo 1957, trattato che istituisce la Comunità europea (versione in vigore dal 1º febbraio 2003), versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. 325, così recita:

«Art. 87 *(ex art. 92)*. — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.».

— Il regolamento (CE) 22 marzo 1999, n. 659, recante «Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE.» è pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83, ed è entrato in vigore il 16 aprile 1999.

Note all'art. 1:

— Il libro V, titolo VI, capo I, del codice civile, reca: «Libro quinto - Del lavoro - Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici - Capo I - Delle imprese cooperative.».

— Il libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, reca: «Libro quinto - Del lavoro - Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi - Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi - Sezione II - Dei consorzi con attività esterna - Sezione II-*bis* - Art. 2615-*ter*. Società consortili.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 87, comma 3, lettera *a)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il testo del 3º paragrafo, dell'art. 88, del citato Trattato 25 marzo 1957, è il seguente:

«3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.».

08G0041

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007.

Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto. Ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso del tratto Porto Sant'Elpidio-Pedaso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 80, 81, 82, 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 81, quarto comma;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed in particolare il comma 4, che prevede il ricorso alla procedura di cui all'art. 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in mancanza dell'unanimità in sede della conferenza dei servizi;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto l'art. 4, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, in materia di valutazione di impatto ambientale, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 0019204 del 12 luglio 2005, con la quale la S.p.a. Autostrade per l'Italia, concessionaria dell'ANAS in virtù della convenzione n. 54782 del 4 luglio 1997, e successivi atti aggiuntivi, ha trasmesso alla Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio n. 2 copie del progetto per l'acquisizione del parere di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per il conseguimento dell'intesa Stato-regione mediante l'istituto della Conferenza di servizi, in relazione all'intervento di ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso dell'Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, tratto Porto Sant'Elpidio-Pedaso, comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Altidona e Pedaso;

Rilevato che in sede di Conferenza di servizi, tenutasi in una prima sessione in data 7 luglio 2006 ed in una seconda sessione in data 6 marzo 2007, hanno espresso parere favorevole con prescrizioni l'Anas, il Compartimento della viabilità per le Marche, con nota n. 10908 del 10 agosto 2005, la regione Marche con delibere di Giunta regionale numeri 775 e 776 del 6 luglio 2006, la provincia di Ascoli Piceno con deliberazione di Giunta provinciale n. 262 del 3 luglio 2006, il comune di Porto Sant'Elpidio come precisato nella delibera di Consiglio comunale n. 38 del 3 luglio 2006, il comune di Altidona con nota n. 883 del 14 febbraio 2007, il comune di Pedaso con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 26 settembre 2005; che con nota n. 66602 del 5 marzo 2007, l'Enel ha espresso il proprio nulla-osta di massima positivo;

Considerato che in sede della medesima Conferenza dei servizi il rappresentante del comune di Porto San Giorgio ha confermato i pareri negativi espressi dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 11 e 48 rispettivamente del 9 febbraio 2006 e 3 luglio 2006, nelle quali si lamenta che la mancanza di una ponderata valutazione delle interferenze fra il livello della progettazione presentata e altri strumenti di programmazione urbanistica a livello sovra comunale, e che il comune di Fermo, con nota n. 8345 in data 3 marzo 2007, ha confermato il parere negativo espresso con la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 5 luglio 2006, in quanto sarebbero state rilevate carenze dal punto di vista progettuale per la mancata soluzione di problematiche di natura ambientale, non risulterebbero studi preliminari di valutazione degli impatti che la terza corsia determinerà sulla viabilità locale ed il previsto casello di Fermo-Porto San Giorgio risulterebbe inadeguato sia per l'ubicazione, sia per le ridotte dimensioni che non consentono di smaltire i flussi di traffico;

Vista la nota n. DSA-2007-419 in data 9 gennaio 2007, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n. DEC/DSA/2006/01400 del 28 dicembre 2006, nel quale esprime giudizio positivo con prescrizioni;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture, rilevato il mancato raggiungimento dell'intesa Stato-regione, con nota n. 2708 in data 16 maggio 2007, ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso alla procedura di cui all'art. 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che dall'attività istruttoria svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

per il coordinamento amministrativo, ai fini dell'acquisizione degli elementi informativi e delle posizioni dei soggetti interessati, è emerso che:

a) lo scopo dell'intervento è il miglioramento degli standard di sicurezza e di qualità del servizio offerto agli utenti;

b) l'elevato flusso di traffico rende inefficiente il servizio autostradale, generando condizioni di criticità della circolazione;

c) le criticità relative alla circolazione sono destinate ad un aumento, considerato che la A14 costituisce il tratto autostradale interessato dagli incrementi di traffico più significativi della rete gestita da Autostrade per l'Italia;

d) l'intervento di ampliamento contribuirà alla riqualificazione dell'intera maglia infrastrutturale locale connessa, attraverso una adeguata ridistribuzione dei traffici sui diversi archi della rete di supporto e di adduzione all'autostrada stessa;

Considerato che la rilevanza primaria e strategica dell'interesse pubblico in esame per l'ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso del tratto Porto Sant'Elpidio - Pedaso dell'Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto va ritenuta essenziale per assicurare la continuità e la sicurezza del trasporto, e che l'istruttoria svolta non ha evidenziato la compromissione di altri interessi pubblici, oltremodo garantiti dalla realizzazione dell'opera;

Verificata la coerenza della proposta progettuale con la normativa richiamata, con le risultanze dell'iter procedimentale e con le prescrizioni formulate dalle amministrazioni interessate;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007, su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisito il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del 10 ottobre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è perfezionato, con conclusione favorevole, per le motivazioni indicate in premessa, il procedimento d'intesa Stato-regione Marche, concernente il progetto definitivo «Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso, tratto Porto Sant'Elpidio-Pedaso».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 26

08A00992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Gasperina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gasperina (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gasperina (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carolina Ippolito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gasperina (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 gennaio 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 615/2008/Area II Racc. EE.LL. e Cons. Elett. del 7 gennaio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V., Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gasperina (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carolina Ippolito.

Roma, 16 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Cepagatti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cepagatti (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cepagatti (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Torlontano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cepagatti (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 luglio 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 31995/2007/ Area II S.E. del 20 luglio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Tale provvedimento è stato prima sospeso e poi annullato dal T.A.R. per l'Abruzzo, in quanto due delle suddette dimissioni erano state già validamente presentate il giorno 17 luglio 2007; pertanto solo sette delle suddette nove dimissioni, secondo tale decisione del giudice amministrativo, sarebbero state validamente presentate il giorno dopo, cioè un numero inferiore alla metà più uno dei membri assegnati.

A seguito di ricorso in appello il Consiglio di Stato - Sezione sesta, con ordinanza n. 5946 in data 13 novembre 2007 ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia della sentenza impugnata.

Avendo ripreso dunque vigore il suddetto decreto con il quale il prefetto di Pescara, nel sospendere il consiglio comunale, ha iniziato la relativa procedura dissolutoria, si sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cepagatti (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Torlontano.

Roma, 3 dicembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Rossano Veneto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rossano Veneto (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rossano Veneto (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Scipioni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rossano Veneto (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla quasi totalità dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 31 dicembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5/2008 AREA II del 3 gennaio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rossano Veneto (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Scipioni.

Roma, 16 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00953

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 1073 e n. 1075 del 7 gennaio 2008, che hanno disposto per il 15 gennaio 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentossantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 1073 e n. 1075 del 7 gennaio 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2008 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,006 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 96,139 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,066 ed a 98,762 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 96,372 ed a 95,211 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01039

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della cooperativa «GI - Fra Piccola società cooperativa a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «GI - Fra Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Torino, costituita in data 18 maggio 2000, con atto a rogito del notaio dott. Travostino Mario di Torino, n. REA 938766 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dr.ssa Anna Dallera nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969, con studio a Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A00964

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 2008.

Approvazione dello statuto dell'Istituto per gli affari sociali (IAS) già Istituto italiano di medicina sociale (IIMS).

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 ed in particolare l'art. 2, che indica gli atti amministrativi per i quali è adottata la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del decreto ministeriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, recante «Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» che, all'articolo 8, ricomprende l'Istituto italiano di medicina sociale tra gli enti di ricerca e di sperimentazione;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativi al riordino degli enti pubblici nazionali;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, concernente le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ed in particolare l'art. 13, che indica i principi di revisione degli statuti degli enti pubblici nazionali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), quale persona giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, della sanità e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233 ed in particolare l'art. 1, comma 6, che ha istituito il Ministero della solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale ed, in particolare, l'art. 9, il quale stabilisce che, con successivo provvedimento, si provvede alla definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.a. e all'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 23 novembre 2007, il quale, nel definire i rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.a. e all'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), affida al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza in via esclusiva sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e su Italia Lavoro S.p.a. e al Ministero della solidarietà sociale la vigilanza in via esclusiva sull'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), che assume la denominazione di Istituto per gli affari sociali (IAS) e, in particolare, il comma 2 dell'art. 2, ove è stabilito che il Ministro della solidarietà sociale adotta le iniziative necessarie per l'adeguamento dell'Istituto per gli affari sociali (IAS) al nuovo assetto di competenze, ivi compresa l'approvazione del nuovo statuto;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per gli affari sociali (IAS) al fine di adeguare la missione dell'Istituto alle competenze del Ministero della solidarietà sociale;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'Istituto per gli affari sociali (IAS), che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 21 gennaio 2008

Il Ministro: FERRERO

ALLEGATO

STATUTO DELL'ISTITUTO PER GLI AFFARI SOCIALI (IAS)

TITOLO I

NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

Art. 1.

Natura e funzioni

1. L'Istituto per gli affari sociali (IAS), già Istituto italiano di medicina sociale, di seguito denominato «Istituto», è ente di diritto pubblico del settore ricerca.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile in conformità al presente statuto.

3. L'Istituto svolge attività di ricerca, di consulenza strategica, di assistenza tecnica e di formazione in materia di politiche sociali, ivi compreso l'ambito delle professioni e del lavoro nel campo sociale.

4. In particolare, l'Istituto:

a) compie ricerche sui fenomeni sociali di particolare rilevanza per quanto attiene alla dinamica delle disuguaglianze sociali e alle problematiche emergenti nei settori socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-lavorativo;

b) effettua analisi e valutazioni sull'impatto sociale delle politiche pubbliche in generale e delle politiche socio-assistenziali in particolare, nonché sull'attività del volontariato, del Terzo settore e del settore privato nel campo del welfare, anche con specifico riferimento ai temi della responsabilità sociale d'impresa e dell'impresa sociale;

c) compie studi ed analisi in materia di filiere formative, professionali e mercato del lavoro di interesse per le figure professionali sociali e in generale per il lavoro sociale;

d) promuove e realizza attività formative e di alta formazione sulle tematiche connesse alle politiche di cui alle precedenti lettere *a)* e *c)*;

e) promuove, mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione e di consulenza strategica, di supporto ed assistenza tecnica al Ministero della solidarietà sociale per la definizione ed implementazione delle politiche di sua pertinenza;

f) fornisce assistenza tecnica e consulenza strategica alle pubbliche amministrazioni di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia di politiche sociali;

g) collabora con enti ed istituzioni pubbliche — e specificamente con l'INPS e l'INAIL — con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, con le università, con altre istituzioni scientifiche, enti, organismi ed associazioni pubbliche e private (profit e non profit), su temi concernenti i propri compiti istituzionali;

h) promuove il trasferimento e la diffusione delle conoscenze anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari sui temi dell'inclusione sociale, del welfare, delle professioni e del lavoro sociale e, mediante la realizzazione di strumenti divulgativi di interesse sociale, svolge e promuove la formazione degli operatori sociali anche attraverso il conferimento di borse di studio e perfezionamento;

i) favorisce la produzione scientifica in campo sociale con proprie pubblicazioni, anche periodiche;

l) istituisce banche dati, anche di interesse nazionale e provvede all'elaborazione di dati statistici a carattere sociale, in raccordo, quando necessario, con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

m) promuove, mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione con istituzioni scientifiche nazionali, comunitarie ed internazionali, operanti in aree tematiche di comune interesse;

n) gestisce progetti ed attività finanziati nell'ambito di iniziative e programmi comunitari, nonché progetti operativi, programmi operativi nazionali o sue parti, anche in posizione di titolarità o in qualità di organismo intermedio o affidatario.

5. L'Istituto ha sede in Roma. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali può istituire sedi operative sul territorio nazionale, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali nelle materie indicate al comma 3.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 2.
Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori;

d) il comitato di consulenza scientifica.

Art. 3.
Presidente

1. Il presidente è nominato, a norma dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, tra persone di comprovata esperienza e di alta qualificazione scientifica nelle materie di cui all'art. 1, comma 3.

2. Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione;

d) firma gli atti e i documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite al direttore generale ed ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) può disporre, in caso di urgenza, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;

f) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale;

g) può, in caso di assenza o impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad un componente del consiglio di amministrazione.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta.

Art. 4.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da cinque membri, esperti nelle materie indicate all'art. 1, comma 3, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro della solidarietà sociale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 5.
Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Spetta al consiglio di amministrazione stabilire l'indirizzo e le direttive generali per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, sulla base delle priorità e degli obiettivi individuati annualmente dal Ministro della solidarietà sociale con apposita direttiva.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) delibera, sentito il comitato di consulenza scientifica, il Piano triennale di attività dell'Istituto ed il suo aggiornamento annuale, emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive impartite;

b) delibera, sentito il comitato di consulenza scientifica, le ricerche e le attività da svolgere annualmente dall'Ente;

c) delibera l'approvazione del bilancio preventivo, le eventuali variazioni, nonché il rendiconto generale;

d) propone al Ministero vigilante le eventuali modifiche allo statuto;

e) delibera la nomina e la revoca del direttore generale, scelto tra persone di comprovata esperienza gestionale ed organizzativa e di alta qualificazione professionale nelle materie di cui all'art. 1, comma 3;

f) delibera l'adozione, e le eventuali modifiche, degli schemi di regolamento di cui all'art. 12;

g) assegna al direttore generale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, nell'ambito delle dotazioni di bilancio;

h) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno.

3. Le deliberazioni di cui alle lettere *a)*, *d)* ed *e)* devono essere approvate dal Ministero della solidarietà sociale; quelle di cui alle lettere *c)* e *f)*, con allegata la relazione del collegio dei revisori, devono essere approvate dal Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Il consiglio è convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In caso di urgenza, il presidente può convocare il consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando ciò si rende necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti.

Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta.

2. Ciascun verbale è firmato dal presidente e dal segretario. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

3. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio viene convocato e presieduto dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

Art. 7.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, nonché il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è composto da tre membri, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, di cui:

a) uno in rappresentanza del Ministero della solidarietà sociale, con funzioni di presidente;

b) uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) uno scelto tra iscritti al registro dei revisori contabili in possesso di specifica professionalità.

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I suoi componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. I revisori possono intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Comitato di consulenza scientifica

1. Il comitato di consulenza scientifica è nominato, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, con decreto del Ministro della solidarietà sociale ed è composto da tre membri, dei quali uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell'Istituto nel loro ambito e due scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi, espert. — anche stranieri — di comprovata qualificazione scientifica, tutti competenti nei settori di ricerca dell'Istituto.

2. I membri del comitato di consulenza scientifica durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. Il comitato esercita le seguenti funzioni:

a) formula al consiglio di amministrazione la proposta del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca;

b) esprime parere obbligatorio e non vincolante sui programmi e le attività presentati dal personale dell'Ente, nonché sui progetti proposti dall'esterno;

c) svolge compiti di supervisione scientifica dell'attività dell'Istituto;

d) svolge attività consultiva e istruttoria su richiesta del consiglio di amministrazione;

e) organizza incontri periodici, di norma semestrali, con il personale di ricerca dell'Istituto, allo scopo di discutere le proposte di cui al punto *a)* e la loro ricaduta sull'attività di ricerca.

4. Nella prima seduta il comitato nomina, nel suo ambito, un coordinatore ed adotta un regolamento per lo svolgimento della propria attività.

Art. 9.

Direttore generale

1. Il direttore generale, il cui rapporto è regolato con contratto di diritto privato della durata di quattro anni rinnovabile una sola volta, è nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *e)* ed è preposto alla direzione amministrativa dell'Istituto.

2. In particolare, il direttore generale:

a) è responsabile della gestione amministrativa, tecnica e giuridica dell'Istituto;

b) sovrintende ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti;

c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione;

d) resiste alle liti con potere di conciliare e transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato;

e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziali, verifica e controlla le attività dei dirigenti, svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione delle relazioni sindacali e di lavoro;

f) predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati della gestione;

g) predispone lo schema di bilancio di previsione e del rendiconto generale e propone al consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al bilancio;

h) provvede al controllo di gestione ed alla valutazione del personale con incarico dirigenziale secondo i criteri stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Il direttore generale, se espressamente invitato, interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Servizio di controllo interno

1. L'attività di valutazione e controllo strategico, prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è svolta da un organo monocratico, denominato servizio di controllo interno, scelto tra persone esperte di amministrazione e di controllo di gestione, nominato con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del consiglio di amministrazione. Con la medesima delibera sarà stabilito il compenso da corrispondere all'organo monocratico, nonché il numero ed il livello funzionale delle unità di personale, interne all'Istituto, da destinare all'ufficio del predetto organo.

2. L'organo monocratico, che dura in carica quattro anni, riferisce sui risultati dell'attività svolta al consiglio di amministrazione al termine di ciascun esercizio finanziario.

Art. 11.

Indennità e compensi degli organi dell'Istituto e retribuzione del direttore generale

1. Con uno o più decreti del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il compenso spettante al presidente dell'Istituto, la retribuzione del direttore generale, nonché il compenso dei componenti del collegio dei revisori e l'eventuale gettone di presenza da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica.

2. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica non è dovuto alcun compenso fisso.

Art. 12.

Regolamenti dell'Istituto

1. L'Istituto provvede a disciplinare con propri regolamenti:

a) l'amministrazione, la finanza e la contabilità in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

b) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ed, in particolare, degli articoli 6, comma 1, e 9;

c) la dotazione organica e, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale.

2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* sono sottoposti all'approvazione del Ministero della solidarietà sociale che può formulare rilievi motivati entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione. I regolamenti di cui al comma 1, lettera *c)* sono approvati dal Ministero della solidarietà sociale con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Trascorsi i termini suindicati i regolamenti diventano esecutivi.

TITOLO III
BILANCIO

Art. 13.

Patrimonio, proventi e bilancio

1. L'Istituto provvede all'adempimento dei propri compiti con:

a) il contributo dell'INPS e dell'INAIL;

b) le rendite del suo patrimonio;

c) i contributi volontari di enti e di privati;

d) i proventi delle attività da esso esplicate, nonché con eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero vigilante;

e) varie ed eventuali.

2. Il contributo degli enti di cui alla lettera *a)* è determinato, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 14.

Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. Il bilancio di previsione è deliberato dal consiglio di amministrazione sessanta giorni prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce e il rendiconto generale entro novanta giorni successivi la chiusura dell'esercizio.

2. Entro dieci giorni dalle relative delibere il bilancio di previsione ed il rendiconto generale sono trasmessi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO IV
VIGILANZA

Art. 15.

Vigilanza dell'Istituto

1. L'Istituto per gli affari sociali è sottoposto alla vigilanza del Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro della solidarietà sociale può disporre ispezioni sul funzionamento dell'Istituto.

3. Nel caso di modifiche statutarie relative alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, di inosservanza alle linee direttive emanate dal Ministro della solidarietà sociale o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, può essere disposta, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto.

4. Con lo stesso decreto sono fissati i poteri del commissario e la durata delle sue funzioni, che non possono comunque protrarsi per un periodo superiore ad un anno, nonché il compenso spettante che non può superare in ogni caso quello stabilito per il presidente.

TITOLO V
INCOMPATIBILITÀ

Art. 16.

Incompatibilità

1. Il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori e il direttore generale, per la durata del loro mandato non possono essere responsabili di programmi di ricerca dell'Istituto, né essere amministratori o dipendenti di imprese che operano nei settori di attività dell'Istituto.

2. I membri degli organi dell'Istituto non possono partecipare, per la durata del loro incarico, alle commissioni preposte alle procedure di valutazione comparativa e di selezione per il reclutamento del personale dell'Istituto.

NORME TRANSITORIE

Art. 17.

Bilancio ed organi dell'Istituto

1. Per il 2008 il bilancio di previsione deve essere approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto. Fino a tale data è autorizzata la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

2. In sede di prima applicazione del presente statuto, gli organi dell'Istituto, indicati nell'art. 2, restano in carica sino alla nomina del presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e del comitato di consulenza scientifica da effettuarsi in conformità a quanto previsto dal presente statuto, nel rispetto dei requisiti richiesti, tenendo conto della nuova procedura e dei nuovi compiti attributi all'Istituto.

3. Nella prima riunione successiva all'insediamento, il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale in base all'art. 5, comma 2, lettera *e)*, dello statuto.

Art. 18.

Personale

1. In attesa della completa attuazione della nuova missione dell'Istituto stabilita dal presente statuto e dell'allocazione delle esistenti professionalità in coerenza con i fini istituzionali dell'ente, sono portati a termine tutti gli impegni di ricerca assunti.

2. In attesa dell'emanazione del nuovo regolamento di organizzazione, resta invariata l'attuale dotazione organica.

08A00883

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 2007.

Rettifica del decreto 12 aprile 2007, relativo alle assegnazioni a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, commi 1156, 1159 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298;

Visto il decreto 29 dicembre 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze dove nell'allegata tabella 4, per l'esercizio finanziario 2007 è previsto,

sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 denominato Fondo per l'occupazione, uno stanziamento di euro 1.377.513.249,00;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1159 che prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano stabiliti in via definitiva gli importi da destinare agli interventi di cui al comma 1156 del medesimo art. 1;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 aprile 2007, con il quale è stata individuata la quota di 1 milione di euro a carico del Fondo per l'occupazione per l'anno 2007, per le finalità previste dall'art. 1, comma 1156, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007 con il quale si è provveduto alle assegnazioni relative agli interventi di cui alla lettera *c)* e alla lettera *f)*, dell'art. 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la disponibilità 2007 del Fondo per l'occupazione non consentiva di attivare le altre lettere del medesimo comma 1156, risultando accantonate somme pari a € 745.616.713,55 ai sensi dell'art. 1, commi 507 e 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha reso disponibile la somma di euro 70.616.714,00 accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, che consente l'utilizzo di una parte delle quote accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la circolare n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, che stabilisce la data del 31 dicembre 2007, quale termine di presentazione da parte dei comuni della domanda per accedere al beneficio previsto dall'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato, pertanto, che le assunzioni di cui al comma 1156, lettera *f)*, verranno effettuate nell'anno 2008 e che pertanto la quota pari a 23 milioni di euro relativa al 2007 non sarà utilizzata per l'intervento medesimo;

Vista la nota del 9 gennaio 2007, con la quale le direzioni generali del mercato del lavoro e della tutela delle condizioni di lavoro hanno rappresentato la necessità di destinare agli interventi previsti alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, dell'art. 1, comma 1156, le risorse nella misura individuata nella norma per l'anno 2007;

Considerato che relativamente alla lettera *e)*, saranno stipulate per l'anno 2007 nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

Ritenuto per quanto precede di dover rimodulare le assegnazioni, come individuate all'art. 1, comma 1156, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dell'art. 1, comma 1159, della medesima legge, modificando il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, sopra richiamato;

Decreta:

L'articolo unico del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, è sostituito dal seguente:

«*Articolo unico*

Ai sensi dell'art. 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vengono assegnate agli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, del comma 1156 del medesimo art. 1, a carico del Fondo per l'occupazione, le seguenti risorse:

€ 10 milioni per l'anno 2007 per l'emersione del lavoro irregolare ai sensi della lettera *a)*;

€ 25 milioni per l'anno 2007 per la concessione della seconda annualità di CIGS per le crisi aziendali ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, lettera *b)*;

€ 45 milioni per l'anno 2007 per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti delle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, lettera *c)*;

€ 15 milioni per l'anno 2007 per sostenere programmi di riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto in aziende in crisi, lettera *d)*;

€ 1 milione per la stipula di nuove convenzioni con i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti per ASU dei comuni stessi, lettera *e)*;

€ 23 milioni a decorrere dall'anno 2008, per l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti che assumono i soggetti collocati in attività socialmente utili, lettera *f)*;

€ 1 milione per l'anno 2007, quale quota individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare,

promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A00954

DECRETO 23 gennaio 2008.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Biella, in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 34 del 27 maggio 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Biella;

Vista la nota n. 19349 del 24 dicembre 2007 della U.I.B. di Biella, con la quale si designa la dott.ssa Susanna Rovere, in sostituzione del dott. Galluccio Domenico, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

La dott.ssa Susanna Rovere è nominata componente nel Comitato provinciale I.N.P.S. di Biella, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Domenico Galluccio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 23 gennaio 2008

Il direttore provinciale: CORRENTE

08A00970

DECRETO 23 gennaio 2008.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Biella, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 34 del 27 maggio 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Biella;

Vista la nota dell'11 ottobre 2007 dell'I.N.P.S. di Biella, con la quale si comunica la decadenza del sig. Sergio Segala, rappresentante dei lavoratori;

Vista la nota n. 19315 del 21 dicembre 2007 dell'Associazione sindacale CISL di Biella, con la quale si designa il sig. Adriano Giva, in sostituzione del sig. Sergio Segala;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Adriano Giva è nominato componente nel Comitato provinciale I.N.P.S. di Biella, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Sergio Segala.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 23 gennaio 2008

Il direttore provinciale: CORRENTE

08A00971

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 novembre 2007.

Approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 aprile 2002, piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease);

Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio 2004, piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease);

Vista l'ordinanza ministeriale 13 luglio 2005, piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease);

Considerato che l'encefalomielite di tipo West Nile è una malattia esotica ad eziologia virale che si è già manifestata nel 1998 in Toscana nella zona denominata Palude di Fucecchio;

Tenuto conto dell'esistenza sul territorio nazionale di aree geografiche con caratteristiche ecologiche tali da permettere la propagazione del virus West Nile;

Considerati i risultati ottenuti con le indagini svolte in applicazione del piano operativo predisposto con le sopra citate ordinanze, che hanno messo in evidenza in alcune regioni sieroconversioni negli animali sottoposti a campionamento;

Considerata la crescente importanza attribuita alla malattia in ambito internazionale;

Considerato quindi necessario predisporre adeguati interventi che permettano di individuare l'eventuale circolazione del virus nelle aree ritenute a rischio;

Tenuto conto altresì delle indicazioni fornite dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e dal Centro di referenza nazionale per le malattie degli equidi, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il piano di sorveglianza nazionale per l'encefalomielite di tipo West Nile (West Nile disease) di seguito denominato Piano, di cui all'unito allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

2. È resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del Piano, secondo i criteri e le modalità delineati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art 2.

1. Le regioni, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.

2. Le procedure operative di intervento nell'ambito del Piano nonché i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute con proprio atto dirigenziale.

3. Le regioni provvedono a trasmettere semestralmente al Ministero della salute una relazione tecnica riguardante l'esecuzione e le risultanze del Piano.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non sono state individuate nell'allegato I le aree di intervento, valutano l'opportunità di predisporre piani di intervento in determinate aree del proprio territorio conformemente al predetto allegato e ne danno comunicazione al Ministero della salute ed al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Art. 3.

1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano, registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 5 maggio 2006.

2. Gli esiti, nonché le date delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione.

3. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del Piano sono inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, che provvede ad eseguire gli esami di laboratorio.

4. Il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche comunica tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente, alla regione nonché al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da esso effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del Piano.

Art. 4.

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano le regioni predispongono gli aspetti di collaborazione tra i servizi veterinari e i servizi di prevenzione e igiene pubblica per gli opportuni flussi informativi riguardanti le risultanze dell'attuazione del Piano.

Art. 5.

1. Il Ministero della salute può verificare, di concerto con le regioni, lo stato di avanzamento del Piano nonché la sua corretta applicazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 novembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 186

ALLEGATO

PROTOCOLLO OPERATIVO PIANO DI SORVEGLIANZA NAZIONALE DELLA WEST NILE DISEASE

INTRODUZIONE

Il presente protocollo operativo contiene istruzioni per lo svolgimento del *Piano di sorveglianza nazionale della encefalite equina di tipo West Nile (WND)*, di seguito indicato come *Piano*. Descrive le responsabilità e le modalità operative del programma di sorveglianza e monitoraggio sierologico/virologico sugli animali recettivi alla malattia, affinché le attività previste dal Piano siano svolte in modo omogeneo e controllato su tutto il territorio nazionale.

RESPONSABILITÀ

Centro di Referenza per le Malattie Esotiche (CESME).
Provvede a:

- coordinare le attività tecnico-scientifiche previste dal Piano a livello nazionale;
- elaborare le schede utili allo svolgimento delle attività;
- definire in collaborazione con l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica i criteri per la scelta di aree, all'interno delle celle, in cui posizionare i gruppi di polli sentinella;
- coordinare le attività relative alla sorveglianza entomologica, in collaborazione con il Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate dell'Istituto Superiore di Sanità;
- effettuare gli esami di laboratorio per la diagnosi di WND;
- comunicare tempestivamente alla Azienda USL, alla Regione nonché al Ministero della Salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio svolti nell'ambito del Piano;
- redigere un rapporto periodico delle attività svolte, da inviare al Ministero della Salute in modo da rendere omogenea l'applicazione del Piano sul territorio nazionale.

Servizio Veterinario Regionale.
Provvede a:

- programmare e coordinare le attività previste dal Piano e a verificare che le medesime siano svolte secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali e dal seguente protocollo operativo;
- Individuare ad ogni livello i referenti per le varie attività previste dal Piano, affidando loro la responsabilità della trasmissione dei campioni al CESME, nonché la responsabilità della correttezza dei dati contenuti nella modulistica trasmessa ai vari livelli di competenza;

- trasmettere trimestralmente al Ministero della Salute una relazione tecnica dettagliata sulle attività svolte in riferimento a:
  - la sorveglianza sugli animali sentinella;
  - la sorveglianza sulle cause di mortalità degli uccelli selvatici;
  - la sorveglianza entomologica;
  - la sorveglianza sugli equidi.

Servizio Veterinario delle Aziende USL competenti per territorio.
Provvede a :

- nominare il referente del Piano, preferibilmente nell'ambito del personale veterinario di ruolo della propria Azienda USL, e a comunicarne il nominativo, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta ordinaria e l'indirizzo di posta elettronica alla Regione, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente ed al CESME;
- affidare al referente nominato il compito di programmare, coordinare e verificare tutte le azioni previste dal Piano per il territorio dell'Azienda USL;
- verificare che tutte le attività vengano svolte in conformità al Piano ed al presente protocollo operativo;
- verificare la correttezza dei dati contenuti nella modulistica di accompagnamento dei campioni e di tutta la modulistica trasmessa ai vari livelli istituzionali.

Gli operatori addetti ai prelievi devono:

- utilizzare e conservare tutto il materiale loro assegnato;
- effettuare i prelievi di sangue nelle aree di studio selezionate, rispettando le modalità e le frequenze stabilite dal presente protocollo e nel rispetto del benessere degli animali;
- registrare tutti i dati e le informazioni richieste secondo le modalità e la modulistica stabilite dal presente protocollo operativo;
- conservare i campioni prelevati sino all'atto della loro consegna alla sezione diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza per territorio secondo le modalità ed alle temperature previste dal presente protocollo operativo;
- collaborare alle attività di sorveglianza entomologica sul territorio.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio
Provvede a :

- nominare un referente per il Piano ed a comunicarne il nominativo, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta ordinaria e l'indirizzo di posta elettronica alla Regione ed al CESME;
- effettuare in collaborazione con la Azienda USL la scelta delle aree, all'interno delle celle, in cui posizionare i gruppi di polli sentinella, secondo i criteri definiti dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal CESME;
- effettuare gli esami anatomo-patologici sugli uccelli selvatici rinvenuti morti e sui polli sentinella risultati sieropositivi;

- inviare i campioni d'organo sospetti al CESME per l'isolamento virale, comprensivi delle schede di accompagnamento previste dal Piano;
- registrare i campioni di sangue ed i tamponi pervenuti ed inviarli, comprensivi delle schede di accompagnamento previste dal Piano ed entro massimo 3 giorni, al CESME per gli esami di laboratorio;
- effettuare, con la collaborazione di un veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, l'indagine epidemiologica sugli animali risultati positivi al test della sieroneutralizzazione virale ed inviarne copia alla Regione, al Ministero della Salute ed al CESME.

Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica

Provvede a:

- individuare i criteri per scegliere le aree di studio;
- raccogliere i dati d'archivio da fornire al CESME ed alle regioni, qualora ne avessero necessità, per il corretto svolgimento delle indagini epidemiologiche;
- segnalare eventuali episodi di mortalità negli uccelli selvatici ed inviare al CESME i campioni sospetti, comprensivi delle schede di accompagnamento previste dal Piano.

Centro di referenza Nazionale per le malattie dei Selvatici

Provvede a:

- raccogliere i dati d'archivio da fornire al CESME ed alle regioni, qualora ne avessero necessità, per il corretto svolgimento delle indagini epidemiologiche;
- segnalare eventuali episodi di mortalità negli uccelli selvatici ed inviare al CESME i campioni sospetti, comprensivi delle schede di accompagnamento previste dal Piano.

Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate dell'Istituto Superiore di Sanità

Provvede a :

- elaborare un protocollo operativo relativo alla sorveglianza entomologica;
- svolgere attività di formazione tecnico-scientifica;
- fornire consulenza, qualora necessario, per l'eventuale conferma di identificazione di specie di culicidi.

FASE 1: LINEE GUIDA PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO

Il sistema di allerta rapido è basato su:

A. Istituzione ed utilizzo di una rete di animali sentinella per WND;
B. Sorveglianza sulle cause di mortalità negli uccelli selvatici;
C. Istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica;
D. Istituzione di un sistema informativo telematico.

DEFINIZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE

Sul territorio nazionale sono state individuate le aree che, in base alle caratteristiche ecologiche, sono ritenute particolarmente idonee per la presenza della WND. In tali aree deve essere verificata la presenza/assenza dell'infezione.

Per la scelta delle aree dove effettuare le attività previste dal Piano, sono state considerate le caratteristiche ecologiche del territorio e in particolare si è tenuto conto di quelle zone che soddisfano criteri di valutazione standardizzati da progetti di conservazione della Comunità Europea. Si sono identificate le zone umide in base:

1) all'importanza specifica dell'area derivata dal fatto che accolga, anche se stagionalmente, più dell'1% dell'intera popolazione europea di una data specie o che sostenga più di 20000 individui di uccelli acquatici, risultato che si ottiene dalla stima delle presenze nell'area considerata durante i censimenti invernali;
2) per le regioni dove non è stato possibile applicare le metodologie di cui al punto 1, si è operata una scelta delle zone idonee da monitorare considerando i criteri suggeriti dal progetto IBA (Important Birds Areas) basati sulla conservazione delle biodiversità e sulla protezione di specie ed habitat;
3) i dati ottenuti sono stati integrati e comparati con l'elenco delle zone umide italiane suddivise per "Unità di rilevamento" dell'avifauna acquatica, adottato durante i censimenti invernali, per identificare in maniera univoca i siti suggeriti.

ELENCO DELLE AREE DI STUDIO (ZONE UMIDE) SUDDIVISE PER REGIONE (LE COORDINATE SONO IN GRADI SESSAGESIMALI)

Ogni area di studio è definita dall'insieme delle celle, di cui al Piano di sorveglianza della Blue Tongue, ricomprese in un raggio di 20 Km a partire dai punti stabiliti dalle coordinate sotto indicate (figura 1).

- ABRUZZO: Foce del fiume Vomano (TE) 42°39' N - 14°02' E
- BASILICATA: Lago di San Giuliano (MT) 40°38' N - 16°30' E
- CALABRIA: Foce del Fiume Neto (KR) 39°12' N - 17°08' E
- CAMPANIA: Serre Persano (SA) 40°33' N - 15°08 E
- EMILIA-ROMAGNA: Valli di Comacchio (FE) 44°37' N - 12°08' E
- FRIULI VENEZIA GIULIA: Laguna di Grado e Marano (GO) 45°44' N - 13°14' E
- LAZIO: Lago di Sabaudia (LT) 41°28' N - 13°02'E
- MARCHE: Sentina (AN) 43°28' N - 13°38' E
- MOLISE: Foce del Biferno (CB) 41°58' N - 15°02' E
- PUGLIA: Manfredonia (FG) 41°23' N - 16°02' E
- SARDEGNA: Stagno di S'Ena Arrubia (OR) 39°49' N -08°34' E
- SICILIA: Stagni costieri di Vendicari (SR) 36°47' N – 15°05' E

- TOSCANA: Padule di Fucecchio (PT) 43°49' N - 10°47' E
- UMBRIA: Lago di Trasimeno (PG) 43°11' N - 12°08' E
- VENETO: Valle Averto - Laguna Sud di Venezia (VE) 45°21' N - 12°12' E

Altre aree a rischio potranno essere individuate, se ritenuto necessario, di concerto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero della Salute ed il CESME.

A. Istituzione ed utilizzo di una rete di animali sentinella

1) Criteri per la scelta dei siti posti all'interno delle celle ove posizionare i polli sentinella.
All'interno di ciascuna delle celle dove si svolge la sorveglianza della West Nile Disease deve essere individuato un luogo che sia il più vicino possibile alle zone di maggiore concentrazione di uccelli selvatici migratori e nel quale vi sia la presenza di una persona disponibile alla cura degli animali. Il luogo in cui sono posizionati i polli sentinella non deve distare più di un chilometro dalle zone di maggiore concentrazione degli uccelli selvatici, atteso che il flight range delle zanzare è di circa 400-800 metri, e non dovrebbe distare dai luoghi di ricovero dei cavalli.

2) Per ciascuna cella dell'area di studio deve essere scelta, secondo i criteri di cui al punto 1), almeno una postazione fissa dove posizionare un gruppo di 20 polli sentinella da identificare con il codice alfanumerico della cella corrispondente. Nel caso in cui, all'interno di una stessa cella, siano posizionati più gruppi di polli sentinella, questi saranno identificati aggiungendo un progressivo in lettere al codice alfanumerico della cella. Le coordinate geografiche dei gruppi di polli sentinella vanno registrate sulla scheda W01 ed inviate alla Regione ed al CESME, per l'inserimento nel Sistema Informativo telematico.

3) Ogni pollo deve essere identificato mediante un anello alla zampa su cui è riportato il codice di identificazione dell'animale. Sono forniti dal CESME 20 anelli per ogni gruppo di animali.
Il gruppo deve essere suddiviso in 2 sottogruppi di 10 animali ciascuno. Il campione consente di rilevare un'incidenza di infezione all'interno della cella pari almeno al 25% con il 95% di probabilità. Il campione permette inoltre di rilevare un'incidenza di infezione in un cerchio di 20 km di raggio pari a 8% con il 95% di probabilità.
A ciascun sottogruppo è attribuito un numero progressivo di identificazione, da mantenere fisso per tutta la durata del Piano. Gli animali scelti sono sottoposti ad un primo prelievo di sangue con lo scopo di verificare la sieronegatività al virus della WND. Gli animali positivi a questo primo prelievo devono essere scartati.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni esemplificative per la corretta compilazione della scheda W02 di accompagnamento dei campioni di sangue.
Sulla scheda occorre riportare:

1. Il codice gruppo: deve essere compilato riportando il codice alfanumerico relativo alla cella corrispondente o, nel caso di più gruppi per cella, il codice alfanumerico relativo alla cella ed il progressivo in lettere.
2. Il codice sottogruppo: deve essere compilato barrando il numero 1 o 2, a seconda del sottogruppo preso in esame.
3. Il codice identificativo dell'animale: deve essere compilato riportando, per ogni animale appartenente al sottogruppo, il numero riportato sull'anello di identificazione.

Eventuali identificazioni non conformi a quanto riportato nei punti da 1 a 3 non saranno accettate ed i relativi campioni rifiutati.

Fase operativa

Entro il 28 di Febbraio di ogni anno devono essere collocati i gruppi di 20 polli sentinella per ciascuna area di studio e deve essere effettuato il prelievo per verificare la sieronegatività degli animali.
A partire dal 15 di Marzo e fino al 30 Ottobre, devono essere effettuati prelievi di sangue ogni 15 giorni: prima è sottoposto a prelievo il sottogruppo 1 e, dopo 15 giorni, il sottogruppo 2 . In questo modo ogni sottogruppo è sottoposto a prelievi una sola volta al mese.

Gli operatori addetti ai prelievi devono avere:
1. la scheda W02 di accompagnamento dei campioni per la WND;
2. provette;
3. aghi vacutainer;
4. sacchetti di plastica trasparente nei quali inserire i campioni;
5. borsa termica con le siberine necessarie alla conservazione dei campioni.

Gli operatori devono prelevare per ciascun animale 2 campioni di sangue da porre in 2 provette: una senza anticoagulante e una con EDTA (almeno 3 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C).

I campioni e la scheda allegata W02, vanno consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza. Quest'ultimo ha il compito di registrare e poi inviare immediatamente i campioni, insieme alla scheda W02, al CESME entro 3 giorni.

Il CESME effettua la prova di screening ELISA su tutti i campioni pervenuti. I campioni risultati positivi alla prova ELISA sono sottoposti alla prova di conferma diagnostica di WND.

Se la prova di conferma (test di riduzione delle placche o sieroneutralizzazione in caso di campione insufficiente) risulta positiva, il CESME provvede ad esaminare il campione prelevato con anticoagulante, pe la ricerca dell'antigene e a darne immediata comunicazione al Ministero della Salute, alla Regione e alla Azienda USL competenti e ad individuare l'estensione territoriale del fenomeno mediante l'esame per WND di un

campione significativo di sieri di animali sentinella prelevati durante l'attuazione del Piano di sorveglianza nazionale della Bluetongue.

Il CESME, inoltre, valuterà la necessità di ulteriori indagini da effettuare nell'area di provenienza dei polli risultati positivi.

Le Aziende USL, ricevuta la comunicazione della positività confermata provvedono:

- a prelevare ulteriori campioni di sangue, in quantità di almeno 6 ml, e di siero;
- ad eseguire l'abbattimento immediato di tutti i polli del gruppo (con altrettanti soggetti che devono essere sottoposti ad un prelievo di sangue per verificare la negatività sierologica nei confronti della WND) e ad inviarli, accompagnati dalla scheda W03, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza, che provvede ad eseguire gli esami anatomo-patologici su tutti i soggetti pervenuti con prelievo di campioni d'organo (rene, cuore e cervello) da inviare, insieme al sangue, al siero ed alla scheda W03, al CESME per l'isolamento virale.

Nel caso in cui la positività sierologica in ELISA non fosse confermata, il CESME comunica il risultato all'Azienda USL interessata, che provvede a sostituire i polli positivi all'ELISA con altrettanti soggetti che devono essere sottoposti ad un prelievo di sangue per verificare la negatività sierologica nei confronti della WND.

B. Sorveglianza sull'avifauna selvatica

B1. Sorveglianza sulle cause di mortalità degli uccelli selvatici - Fase operativa

I Servizi Veterinari delle Aziende USL, in collaborazione con gli Agenti di Polizia Provinciale, gli Agenti del C.F.S., l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, il Ce.R.M.A.S. e le autorità locali devono provvedere alla raccolta degli esemplari di uccelli selvatici rinvenuti morti nelle aree di studio (in particolare, ma non solo, i corvidi: Ghiandaia, Gazza, Taccola, Cornacchia Grigia).

Gli animali rinvenuti morti devono essere inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio accompagnati dalla scheda W04 per i controlli anatomo-patologici.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti devono inviare i campioni d'organo (rene, cuore e cervello), accompagnati dalla scheda W04, al CESME per la diagnosi di WND.

B2. *Sorveglianza sierologica e virologica sull'avifauna selvatica - Fase operativa*

L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, con la collaborazione del CESME, pianificherà campionamenti sull'avifauna selvatica finalizzati alla valutazione del livello di prevalenza dell'infezione da virus WN nelle popolazioni di uccelli migratori e stanziali delle principali aree umide del territorio nazionale. Gli uccelli da campionare dovranno essere prioritariamente anatidi, limicoli e passeriformi (preferibilmente corvidi). I prelievi potranno essere effettuati da personale dipendente dei due Istituti oppure da personale addestrato ed approvato dai due Istituti.
Nell'ambito di tale campionamento dovranno essere prelevati campioni di siero, per ricerche sierologiche, e tamponi cloacali e orali, per ricerche virologiche. I campioni prelevati dovranno essere registrati sull'apposita scheda W12.
I prelievi dovranno essere eseguiti all'inizio del periodo primaverile, in considerazione del rischio collegato ai flussi migratori di ritorno dall'Africa, e nel periodo autunno/invernale, nelle principali aree di passo e di svernamento.
I prelievi nelle popolazioni stanziali potranno essere effettuati tra i mesi di Febbraio e Agosto.
A tal proposito verrà attivata una stretta collaborazione con le associazioni ornitologiche e con gli enti responsabili a livello territoriale.
Inoltre, potranno essere inviati al CESME aliquote dei campioni prelevati nell'ambito del Piano di sorveglianza per l'Influenza aviaria.

C. Istituzione e utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica

Nelle aree di studio devono essere effettuati monitoraggi entomologici al fine di determinare la composizione, la distribuzione e la dinamica stagionale della fauna Culicidica. Vanno inoltre censiti i più importanti siti di riproduzione (focolai larvali) delle specie potenzialmente vettrici. La ricerca e l'isolamento del virus in campioni di zanzare vanno effettuati in presenza di positività su uomo o animali.
Per il raggiungimento di questi obiettivi sono previste una serie di attività straordinarie per la raccolta del dato entomologico di base (vedi protocollo operativo), da condursi solo durante il primo anno di attività, e un monitoraggio annuale delle zanzare adulte mediante apposite trappole (da aprile a ottobre), da condursi stagionalmente per tutta la durata del Piano.

1. Protocollo per l'attivazione di un sistema di sorveglianza entomologica

Durante il primo anno di attività del Piano è stato raccolto il dato entomologico di base mediante attività straordinarie e di routine; questo dato è stato integrato negli anni successivi con le sole attività di routine. L'integrazione di più metodi di raccolta è necessaria per assicurare il rinvenimento di tutte le specie di Culicidi presenti nelle aree di studio poiché non tutte le specie sono evidenziabili con un unico metodo di raccolta. Le inchieste entomologiche vanno condotte negli stessi siti prescelti per l'utilizzo dei polli sentinella. Perché i dati siano confrontabili di anno in anno, il campionamento di zanzare adulte e delle forme preimaginali va effettuato ogni volta negli stessi siti e con le stesse modalità (e possibilmente anche dallo stesso operatore). Le attività da svolgere e la periodicità delle stesse sono riportate nella seguente tabella:

Attività	Primo anno	Cadenza*	Anni seguenti	Cadenza
Censimento dei siti di riproduzione delle zanzare (focolai larvali)	si	bimestrale	no	--
Campionamento delle forme preimaginali	si	quindicinale	si	quindicinale
Raccolta di adulti ad attività crepuscolare/notturna mediante trappole luminose	si	quindicinale	si	quindicinale
Raccolta di adulti ad attività diurna mediante trappole a CO2	si	mensile	no	--
Raccolta di adulti nei siti di riposo all'interno di ricoveri animali	si	quindicinale	si	quindicinale

* da aprile a maggio

1.1. Descrizione delle attività

1.1.1. Censimento dei focolai larvali. E' definita come focolaio larvale qualunque raccolta d'acqua nella quale vengano rinvenute, anche sporadicamente larve e/o pupe di zanzara, come ad es. stagni, canali d'irrigazione, pozze in aree boschive, vasche, abbeveratoi, contenitori di varia natura. Eventuali contenitori presenti nell'area di studio che risultano positivi per larve/pupe di zanzara vanno rimossi o comunque vuotati. I focolai naturali più importanti, per dimensioni o durata nel tempo, presenti nei siti di studio o in aree limitrofe, vanno censiti e riportati su apposite carte.

1.1.2. Campionamento delle forme preimaginali delle zanzare. Il campionamento va effettuato mediante un apposito "pescalarve" standard da ½ litro. In presenza di raccolte d'acqua estese quali stagni, impaludamenti, canali di bonifica, ecc. gli stadi acquatici delle zanzare vanno cercati solamente lungo i bordi erbosi o in pozze isolate dal corpo d'acqua principale. La densità relativa delle larve viene espressa in numero di larve per pescata. Il numero di pescate da effettuare deve essere proporzionale alla superficie del focolaio.

1.1.3. Trappole luminose per la cattura di specie ad attività crepuscolare/notturna. Vanno utilizzate almeno due trappole luminose (modello CDC) per ogni sito. Le trappole vanno posizionate a qualche metro di distanza dal ricovero dei polli sentinella, in direzioni tra loro opposte e ad un'altezza compresa tra 1 e 2 metri dal suolo. Dette trappole vanno mantenute in loco da aprile a ottobre di ogni anno, per tutta la durata del Piano, e

attivate per la raccolta una notte ogni due settimane, dal tramonto all'alba, in assenza di vento o pioggia. Per aumentare l'attrattività di queste trappole notturne si può ricorrere anche all'innesco con CO_2 oltre che alla luce.

1.1.4. Trappole ad anidride carbonica per la cattura di specie ad attività diurna. Per la cattura di Culicidi ad attività diurna si utilizzano due trappole ad anidride carbonica, posizionate come al punto 1.1.3. Sono comuni trappole modello CDC che montano un contenitore termico all'interno del quale va posto circa ½ chilo di ghiaccio secco e vanno attivate un giorno al mese, dal primo mattino fino al tramonto in assenza di vento o pioggia.

1.1.5. Raccolta di zanzare adulte nei siti di riposo all'interno di ricoveri animali. La raccolta va effettuata nelle prime ore del mattino all'interno di ricoveri animali (stalle, porcilaie, pollai, conigliere, piccionaie ecc.) o, in assenza di queste, in ambienti accessibili alle specie endofile di zanzare, quali locali adibiti a magazzino, rimesse, ecc. La raccolta degli adulti a riposo sulle pareti, sui soffitti o sotto suppellettili di varia natura, va effettuata con aspiratori a bocca o elettrici. La densità relativa delle zanzare rinvenute va espressa in numero esemplari per locale visitato o, in caso di densità elevate, per numero di esemplari raccolti in un tempo fisso (5-10 minuti) da un singolo operatore, oppure per numero di zanzare per metro quadro di soffitto (da utilizzare nelle porcilaie, conigliere, ecc.).

1.2 Identificazione e conservazione dei campioni
Larve e pupe (stadi preimaginali). I campioni prelevati dai focolai larvali possono essere conservati in alcool a 70% o in formalina al 4%. Per l'identificazione saranno utilizzate solamente le larve di IV stadio che vanno opportunamente chiarificate e montate su vetrino per l'osservazione al microscopio (da 50 a 400 X). La chiarificazione si effettua a freddo in cloralattofenolo per 24-48 ore prima del montaggio su vetrino con liquidi idonei (Euparal, liquido di Faure, balsamo del Canada). Dopo il montaggio i vetrini vanno essiccati in stufa a 45°C per alcuni giorni.

Adulti. I campioni prelevati nelle trappole o nei ricoveri animali possono essere trasportati in laboratorio vivi e uccisi per congelamento (pochi minuti a -20°C). Per l'identificazione saranno utilizzate solo zanzare femmine che vanno osservate subito dopo l'uccisione con un microscopio da dissezione a basso ingrandimento (max 50X). I campioni identificati possono essere conservati a secco; per l'eventuale ricerca del virus vanno invece mantenuti a -80°C o in azoto liquido.

I dati relativi alle attività svolte vanno registrati sulla scheda W10 ed inviati al CESME.

D. Istituzione di un Sistema Informativo telematico

Il CESME ha istituito ed aggiornato un Sistema Informativo telematico consultabile su Internet che consente di conoscere l'evoluzione del Piano nel tempo. Il Sistema Informativo è integrato con un sistema GIS in grado di elaborare graficamente i dati immessi.
Il CESME provvede affinché venga semplificata l'immissione dei dati nel Sistema Informativo telematico e perché venga reso sempre più fruibile dagli utilizzatori.
Ai vari livelli istituzionali, gli indirizzi e-mail dei referenti vanno comunicati in modo da garantire un flusso bidirezionale delle informazioni, per competenza e per conoscenza. Tutti gli indirizzi e-mail dei referenti vanno comunicati alla Regione, che provvederà alla loro registrazione sulla scheda W11 ed al successivo inoltro all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, al CESME ed al Ministero della Salute.

FASE 2: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'INTERO SISTEMA DI SORVEGLIANZA

Il sistema di valutazione è basato su:

A. Monitoraggio dei cavalli.
B. Controllo dei casi, anche sub-clinici, di WND nei cavalli.

Monitoraggio nei cavalli

Fase preparatoria

Al fine dell'applicazione del Piano, le Aziende USL devono eseguire il censimento degli equidi presenti nell'area di sorveglianza (definita dalle celle come riportato in Figura n.1), compilando la scheda W05. Tra le aziende censite vengono selezionate le aziende da cui campionare i cavalli da sottoporre a sorveglianza sierologica compilando la scheda W06. Le schede W05 e W06 devono essere inviate alla Regione, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio ed al CESME. In particolare, il censimento deve essere aggiornato ogni anno entro il mese di marzo.
Le Aziende USL, per ogni cella, devono selezionare un numero di cavalli calcolato secondo quanto riportato nella seguente tabella 1, tra quelli che non verranno movimentati nel periodo estivo dalle aree di studio e possibilmente di età inferiore ai 5 anni, da sottoporre a controllo sierologico nei confronti della WND.
Il campione consente di rilevare un'incidenza di infezione all'interno della cella pari almeno al 10% con il 95% di probabilità. Il campione permette inoltre di rilevare un'incidenza di infezione in un cerchio di 20 km di raggio pari a 3,2% con il 95% di probabilità.
I dati relativi ai cavalli selezionati per il controllo sierologico vanno registrati sulla scheda W07 che deve essere inviata alla Regione, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio ed al CESME.

Fase operativa

I cavalli selezionati e registrati sulle schede W07 devono essere controllati sierologicamente per WND mediante un primo prelievo di sangue e siero da effettuare nel periodo 1 Febbraio - 30 Aprile (prelievo primaverile) e un secondo prelievo da effettuare nel periodo 1 Novembre - 31 Dicembre (prelievo invernale). Al controllo invernale devono essere sottoposti al prelievo **gli stessi cavalli** controllati nel periodo primaverile. Nell'impossibilità di riprelevare gli stessi animali, i numeri di prelievi programmati potranno essere raggiunti mediante il prelievo di altri cavalli, preferibilmente di giovane età (meno di due anni).

Si sottolinea l'importanza di rilevare e riportare sulle schede W07 e W08 l'anno di nascita di tutti i cavalli sottoposti a prelievo.

Gli operatori addetti ai prelievi devono avere:
1. la scheda W08 di accompagnamento dei campioni per la WND;
2. provette;
3. aghi vacutainer;
4. sacchetti di plastica trasparente per il trasporto dei campioni;
5. borsa termica con le siberine necessarie alla conservazione dei campioni.

I campioni di sangue (almeno 6 ml) devono essere accompagnati dalla scheda W08, ed inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, che provvede ad inviarli entro massimo 4 giorni lavorativi, insieme alla scheda W08, al CESME per gli esami di laboratorio.

In caso di sieropositività in ELISA, il CESME provvede ad effettuare le prove di conferma. In caso di positività confermata, il CESME ne dà immediata comunicazione al Ministero della Salute, alla Regione e alla Azienda USL competenti.

Le Aziende USL, ricevuta la comunicazione della positività, provvedono:

- a sottoporre a visita clinica tutti gli equidi presenti nell'azienda, al fine di accertare l'eventuale presenza di sintomatologia nervosa;
- ad eseguire l'indagine epidemiologica;
- a sottoporre ad ulteriore prelievo di sangue e siero i cavalli positivi.
- a sottoporre a prelievo un campione rappresentativo di tutti gli animali di altra specie recettiva presenti nell'azienda (come da Tabella 1);
- a sottoporre a visita clinica tutti gli equidi presenti nelle aziende epidemiologicamente correlate;
- a sottoporre a prelievo di sangue un campione rappresentativo di equidi delle aziende epidemiologicamente correlate (come da Tabella 1);
- a posizionare trappole per la cattura di culicidi;
- su indicazione del CESME, a prelevare campioni di siero e tamponi orali e cloacali, da un campione di uccelli selvatici (preferibilmente anatidi, limicoli e passeriformi), da inoltrare, muniti della scheda W12, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio per il successivo inoltro al CESME.

In caso di positività confermata, il CESME provvede ad individuare l'estensione territoriale del fenomeno mediante l'esame per WND di un campione significativo di sieri di animali sentinella prelevati durante l'attuazione del Piano di sorveglianza nazionale della Bluetongue.

Tabella 1 – determinazione del numero di cavalli da campionare

Popolazione di cavalli presente nella cella	Numero di cavalli da campionare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-30	18
31-35	19
36-41	20
42-48	21
49-58	22
59-72	23
73-93	24
94-128	25
129-199	26
200-418	27
419 e oltre	28

Sorveglianza clinica nei cavalli

Fase operativa

Nel caso di sospetta sintomatologia neurologica in equini, il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, provvede a darne immediata comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione. Tale servizio provvede altresì ad informare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio e il CESME, ed inoltre, ad eseguire prelievi di sangue su tutti i cavalli presenti in azienda.

Devono essere prelevati, per ciascun animale, due campioni di sangue da porre in due provette: una senza anticoagulante ed una con EDTA (almeno 6 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C).
I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W08 per il successivo inoltro al CESME.

Qualora il sospetto riguardi animali deceduti che abbiano mostrato una sintomatologia neurologica, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio effettua l'esame anatomo-patologico ed il prelievo del cervello e del midollo spinale che devono essere inviati immediatamente al CESME, accompagnati dalla scheda W09.

Figura 1 - Aree di studio per WND.

MODULISTICA

Tutta la modulistica deve essere compilata in modo chiaro, completo e leggibile

SCHEDA W01

COORDINATE GEOGRAFICHE DELLE AREE SCELTE PER LA SORVEGLIANZA SIEROLOGICA NEI POLLI SENTINELLA

CODICE IDENTIFICATIVO GRUPPO POLLI	CODICE CELLA	COMUNE	ASL	LATITUDINE	LONGITUDINE	ALTITUDINE

Data________________ Firma________________________

SCHEDA W02

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI DI SANGUE PRELEVATI DAI POLLI SENTINELLA

AZIENDA USL DI APPARTENENZA: ______________________

COMUNE: ______________________ PROVINCIA: __________

CODICE GRUPPO[1]: __________ CODICE SOTTOGRUPPO: 1 - 2

DATA PRELIEVO: __________

CODICE IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE	MATERIALE INVIATO:	
	SIERO	SANGUE
1.	☐	☐
2.	☐	☐
3.	☐	☐
4.	☐	☐
5.	☐	☐
6.	☐	☐
7.	☐	☐
8.	☐	☐
9.	☐	☐
10.	☐	☐

N. DI REGISTRO GENERALE IZS DI COMPETENZA TERRITORIALE__________

NOTE[2]:______________________

____

Data __________ Firma__________

1 Il codice gruppo corrisponde al codice della cella, come individuata dal Piano di Sorveglianza della Bluetongue (es. E29); nel caso di più gruppi per cella, il codice è costituito dal codice della cella seguito da una lettera progressiva (es. E29-A; E29-B).

2 Indicare se si tratta del prelievo al tempo 0 (verifica della sieronegatività dell'animale).

SCHEDA W03

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI DI ORGANO PRELEVATI DAI POLLI SENTINELLA ABBATTUTI O MORTI

AZIENDA USL DI APPARTENENZA: ______________________________

COMUNE: ______________________________ PROVINCIA: __________

CODICE GRUPPO[1]: __________ CODICE SOTTOGRUPPO: 1 - 2

DATA DI ABBATTIMENTO: __________ DATA PRELIEVO: __________

CODICE IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE	MATERIALE INVIATO
1.	☐ RENE ☐ CUORE ☐ CERVELLO ☐ ALTRO (specificare)__________
2.	☐ RENE ☐ CUORE ☐ CERVELLO ☐ ALTRO (SPECIFICARE)__________
3.	☐ RENE ☐ CUORE ☐ CERVELLO ☐ ALTRO (SPECIFICARE)__________
4.	☐ RENE ☐ CUORE ☐ CERVELLO ☐ ALTRO (specificare)__________
5.	☐ RENE ☐ CUORE ☐ CERVELLO ☐ ALTRO (specificare)__________
6.	☐ RENE ☐ CUORE ☐ CERVELLO ☐ ALTRO (specificare)__________
7.	☐ RENE ☐ CUORE ☐ CERVELLO ☐ ALTRO (specificare)__________
8.	☐ RENE ☐ CUORE ☐ CERVELLO ☐ ALTRO (specificare)__________
9.	☐ RENE ☐ CUORE ☐ CERVELLO ☐ ALTRO (specificare)__________
10.	☐ RENE ☐ CUORE ☐ CERVELLO ☐ ALTRO (specificare)__________

N. DI REGISTRO GENERALE IZS DI COMPETENZA TERRITORIALE__________

NOTE:______________________________

____

Data __________ Firma__________

1 Il codice gruppo corrisponde al codice della cella, come individuata dal Piano di Sorveglianza della Bluetongue (es. E29); nel caso di più gruppi per cella, il codice è costituito dal codice della cella seguito da una lettera progressiva (es. E29-A· E29-B).

SCHEDA W04

SCHEDA RITROVAMENTO UCCELLI SELVATICI

Data di ritrovamento: ____________________

Località di ritrovamento: ____________________

Comune: ____________________ Provincia: ____________________

Specie animale rinvenuta[1]: ____________________

N° di soggetti: ____________________

Nome e cognome di chi ha trovato gli animali: ____________________

Ente di appartenenza: ____________________

Istituto Zooprofilattico Sperimentale di consegna: ____________________

Presenza di altri uccelli morti nella stessa zona ? Si ❑ No ❑

Data invio ____________________ Firma ____________________

1 Utilizzare una scheda per ogni specie animale.

SCHEDA W05

SCHEDA CENSIMENTO CAVALLI

AZIENDA USL____

Comune di ______________________________Provincia ______Codice Cella_____

Codice aziendale	Denominazione	Indirizzo	Tipologia allevamento	N. Capi
			☐carne ☐sella ☐tiro ☐competizione	
			☐carne ☐sella ☐tiro ☐competizione	
			☐carne ☐sella ☐tiro ☐competizione	
			☐carne ☐sella ☐tiro ☐competizione	
			☐carne ☐sella ☐tiro ☐competizione	
			☐carne ☐sella ☐tiro ☐competizione	
			☐carne ☐sella ☐tiro ☐competizione	
			☐carne ☐sella ☐tiro ☐competizione	
			☐carne ☐sella ☐tiro ☐competizione	
			☐carne ☐sella ☐tiro ☐competizione	

DATA__________ Firma __________

SCHEDA W06

ELENCO AZIENDE EQUINE SELEZIONATE PER LA SORVEGLIANZA SIEROLOGICA

AZIENDA USL_______________________________

Comune di ______________ Provincia ________ Codice Cella__________

Codice aziendale	Denominazione	Latitudine	Longitudine	Altitudine	Specie presenti in Azienda
					specie: ________ n.: ____ specie: ________ n.: ____ specie: ________ n.: ____
					specie: ________ n.: ____ specie: ________ n.: ____ specie: ________ n.: ____
					specie: ________ n.: ____ specie: ________ n.: ____ specie: ________ n.: ____
					specie: ________ n.: ____ specie: ________ n.: ____ specie: ________ n.: ____
					specie: ________ n.: ____ specie: ________ n.: ____ specie: ________ n.: ____

SCHEDA W07

ELENCO CAVALLI SELEZIONATI PER LA SORVEGLIANZA SIEROLOGICA

USL DI APPARTENENZA:____________________Comune: ______________________ Provincia: ______

Dati relativi all'allevamento

Denominazione dell'azienda: ______________________________Codice azienda |_|_|_| |_|_| |_|_|_|

Ubicazione dell'azienda: Via/Frazione: ____

N°	Identificazione del soggetto	Sesso (M/F)	Anno di nascita	N°	Identificazione del soggetto	Sesso (M/F)	Anno di nascita
1				15			
2				16			
3				17			
4				18			
5				19			
6				20			
7				21			
8				22			
9				23			
10				24			
11				25			
12				26			
13				27			
14				28			

SCHEDA W08

ELENCO CAVALLI SOTTOPOSTI A PRELIEVO DI SANGUE

USL DI APPARTENENZA:______________________________

Dati relativi all'allevamento

Denominazione dell'azienda: ____

Codice aziendale |_|_|_| |_|_| |_|_|_|

Comune: ____ Provincia: ______________________

Ubicazione dell'azienda: Via/Frazione: ____

N°	Identificazione del soggetto	Sesso (M/F)	Anno di nascita	Sintomatologia Nervosa	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Numero di registro generale laboratorio IZS: _______________

Data__________________ Firma_____________________

SCHEDA W09

INVIO CAMPIONI DI ORGANI DI CAVALLO

USL DI APPARTENENZA:______________________________

Dati relativi all'allevamento

Denominazione dell'azienda: ____

Codice aziendale |_|_|_| |_|_| |_|_|_|

Comune: ____ Provincia: ____________

Ubicazione dell'azienda: Via/Frazione: ______________________________________

Identificazione del soggetto	Sesso		Anno di nascita	Sintomatologia nervosa		Tessuti prelevati
	M	F		SI	NO	
						☐ Cervello ☐ Midollo Spinale ☐ Altro (specificare)

Anamnesi: ____

____

____

Sono stati prelevati campioni di sangue prima del decesso? ☐ SI ☐ NO

Esami richiesti:

____

____

____

Note:____

____

____

Numero di registro generale laboratorio IZS: _______________

Data_________________ Firma____________________

SCHEDA W10

SCHEDA INVIO CAMPIONI DI ZANZARE

Modulo A*
Una scheda per ogni invio quindicinale

IZS richiedente			
Numero di Registro			
Area di Studio			
Data di cattura			
Tipo Campione	☐ sole larve	☐ soli adulti	☐ larve e adulti
Numero di contenitori inviati			
NOTE			
Nome del compilatore			

*Il presente modello deve accompagnare ogni spedizione di materiale raccolto nello stesso giorno/notte nel sito prescelto. Detto modello deve essere sempre accompagnato dai moduli B, in numero pari a quello dei campioni larvali e/o di adulti provenienti da focolai o ricoveri differenti, debitamente compilati nella parte di interesse.

SCHEDA W10

SCHEDA INVIO CAMPIONI DI ZANZARE

Modulo B

Una scheda per ogni campione di larve proveniente da focolai/ambienti diversi

A) Larve

Campione N °		N° contenitori	
Località		Data	

Tipo di focolaio ☐ Naturale ☐ Artificiale ☐ Temporaneo ☐ Perenne
Codice (se censito)

Stagno o pozza	☐
Fontanile/abbeveratoio	☐
Rigagnolo/ruscello	☐
Contenitori di varia natura	☐
Area allagata boschiva	☐
Canalette di scolo e caditoie	☐
Area allagata aperta	☐
Canali irrigui o di bonifica	☐
Piccole raccolte d'acqua in cavità di varia natura	☐
Altro (specificare):	

B) Adulti

Campione N °		N° contenitori	
Località		Data	
Latitudine		Longitudine	

Metodo cattura ☐ Trappola (notturna) ☐ Altro(specificare)____________________

Tipologia di ricovero animale:	Ora	NOTE
Colombaia ☐		
Ovile ☐		
Porcilaia ☐		
Conigliera ☐		
Pollaio ☐		
Box cavalli ☐		
Stalla (bovini) ☐		
Altro__________ ☐		
Su uomo (diurno e notturno) ☐		
Su animale ☐		

SCHEDA W11

ANAGRAFICA REFERENTI

Fronte

Zona Umida____

Referente per la Regione:

Nome:______________________Cognome:______________________

Recapito telefonico:______________e-mail:______________________

Via___________________________n°______CAP____________

Città____

Referente per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale:

Nome:______________________Cognome:______________________

Recapito telefonico:______________e-mail:______________________

Via___________________________n°______CAP____________

Città____

Referente per l'entomologia:

Nome:______________________Cognome:______________________

Recapito telefonico:______________e-mail:______________________

Via___________________________n°______CAP____________

Città____

Segue

SCHEDA W11

ANAGRAFICA REFERENTI

Retro

Referente Unico per le Aziende USL (se previsto):

Nome:_______________________________Cognome:_______________________________

Recapito telefonico:___________________e-mail:______________________________

Via_______________________________________n°________CAP_______________

Città____

Referente Aziende USL per le celle:____

Nome:_______________________________Cognome:_______________________________

Recapito telefonico:___________________e-mail:______________________________

Via_______________________________________n°________CAP_______________

Città____

Referente Aziende USL per le celle:____

Nome:_______________________________Cognome:_______________________________

Recapito telefonico:___________________e-mail:______________________________

Via_______________________________________n°________CAP_______________

Città____

Referente Aziende USL per le celle:____

Nome:_______________________________Cognome:_______________________________

Recapito telefonico:___________________e-mail:______________________________

Via_______________________________________n°________CAP_______________

Città____

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 5 novembre 2007.

Modalità di recupero delle carenze scolastiche. (Ordinanza n. 92).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli studenti, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *b)*;

Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'art. 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;

Vista l'ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;

Ordina:

Art. 1.

Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado

1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.

2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito.

Art. 2.

Attività di recupero

1. Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.

2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto.

3. Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.

4. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative di sostegno programmate, dandone altresì periodicamente notizia alle famiglie.

5. Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti.

6. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell'ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all'articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.

7. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 4 e dal comma 3 dell'art. 7. Al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad accertare l'avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie.

8. Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che pre-

vedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell'attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.

9. Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l'attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui al comma successivo.

10. Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell'ambito della medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di eccellenza.

11. Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale (c.d. «sportello»). I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfettario.

12. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi collegiali, possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso la utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti esterni, con l'esclusione di enti «profit», in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.

Art. 3.

Programmazione delle attività

1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.

2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia.

3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti.

4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di sostegno e di recupero, può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più docenti relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali attività. Per dette attività il relativo compenso è stabilito dalla contrattazione d'istituto, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003.

5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.

Art. 4.

Scrutini intermedi e relativi adempimenti

1. Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

2. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell'offerta formativa della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline. Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.

3. L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.

4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito alle famiglie.

Art. 5.

Verifiche intermedie

1. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell'anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze

riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.

2. I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al comma precedente, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.

Art. 6.

Scrutinio finale

1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.

2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

Art. 7.

Interventi successivi allo scrutinio finale

1. In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della «sospensione del giudizio».

2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.

3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.

4. In materia di organizzazione degli interventi didattici di recupero, valgono per quanto compatibili, le disposizioni impartite all'art. 2.

Art. 8.

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5, comma 1.

3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.

4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma i del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione «ammesso». In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione «non ammesso».

5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007.

6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

Art. 9.

Studenti dell'ultimo anno

1. Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 1/2007.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di Stato.

Art. 10.

Utilizzazione del personale

1. In relazione a quanto previsto all'art. 3, il dirigente scolastico procede alla utilizzazione del personale docente nelle attività aggiuntive che si sono venute a determinare.

2. Gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all'interno del calendario scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo. Tali interventi non costituiscono attività aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al decreto ministeriale n. 47/06.

3. Nelle attività di sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo docenti dell'istituto e, in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e\o a soggetti esterni, con l'esclusione di Enti «profit», individuati secondi criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d'istituto.

4. Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di sostegno e di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa di istituto.

5. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale.

6. Le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalle scuole saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio i cui esiti consentiranno di introdurre quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate dalle scuole medesime.

Art. 11.

Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività di sostegno e recupero sono utilizzate le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, incrementate delle ulteriori risorse che, secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, come pure le risorse che, nell'ambito di quelle previste dalla legge finanziaria per i processi di riqualificazione del sistema scolastico, sono specificamente destinate allo scopo.

2. Le istituzioni scolastiche situate nelle regioni dell'obiettivo convergenza potranno avvalersi anche delle risorse previste per i Programmi operativi nazionali (PON).

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le predette disposizioni valgono a decorrere dall'anno scolastico 2007/08. Per i debiti contratti in precedenza si applica la pregressa normativa sul «saldo» degli stessi e resta comunque vincolante per le istituzioni scolastiche l'obbligo di realizzare iniziative di recupero, anche attraverso una riorganizzazione dell'attività didattica ordinaria.

Roma, 5 novembre 2007

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 11

08A00993

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 gennaio 2008.

Rinnovo dell'affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi del compartimento marittimo di Chioggia «CO.GE.VO. Chioggia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, che ha determinato il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun Compartimento marittimo che non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 1998, n. 515, concernente il Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la richiesta del Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi a r.l. (abbreviato CO.GE.VO. Chioggia) intesa ad ottenere il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia;

Vista la nota in data 30 ottobre 2006, con la quale il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun Consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi a r.l. (abbreviato CO.GE.VO. Chioggia), per il rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Chioggia è stata già affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi a r.l. (abbreviato CO.GE.VO. Chioggia) giusta decreto ministeriale in data 19 marzo 1996, così come rettificato con decreto ministeriale in data 26 giugno 1996;

Tenuto conto che attualmente il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia è di n. 77, giusta comunicazione della locale Capitaneria di Porto di cui al foglio n. 05.01.13/4824 in data 21 novembre 2007;

Considerato che al suddetto Consorzio - con sede a Chioggia, in via S. Felice, 141 - aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 77) delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia;

Considerato che il suddetto numero è conseguenza degli intervenuti ritiri delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica, in applicazione delle pertinenti disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 luglio 1998, 22 dicembre 2000 e 24 ottobre 2001 nonché dell'avvenuto perfezionamento, nel tempo, del trasferimento di n. 12 unità dal Compartimento di Chioggia a quello di Venezia, giusta il disposto di cui all'art. 5 del già citato decreto ministeriale 21 luglio 1998;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità delle risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Tenuto conto che in merito al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, l'affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio - Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi a r.l. (abbreviato «CO.GE.VO. Chioggia») - cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 77) delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito di tale Compartimento.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il «CO.GE.VO. Chioggia» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il «CO.GE.VO. Chioggia» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - ed al Capo del Compartimento marittimo di Chioggia, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali 44/95 e 515/98, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Il CO.GE.VO. Chioggia, in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela di tale risorsa con concrete iniziative per la loro salvaguardia con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «CO.GE.VO. Chioggia», così come formalizzate, sono obbligatorie anche per eventuali imprese non aderenti al Consorzio ed operanti nel Compartimento marittimo di Chioggia.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e 515/98, le persone incaricate dal «CO.GE.VO. Chioggia» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del Capo del Compartimento marittimo di Chioggia.

Art. 6.

1. Il «CO.GE.VO. Chioggia» ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, il «CO.GE.VO. Chioggia» è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CO.GE.VO. Chioggia è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di Chioggia, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le Associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura tutti i casi di irregolare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi per l'eventuale revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2008

Il direttore generale: ABATE

08A00980

DECRETO 24 gennaio 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della IGP «Prosciutto di Norcia» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della IGP «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della IGP «Prosciutto di Norcia» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Prosciutto di Norcia»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 208 1/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria imprese di lavorazione nella filiera preparazione carni individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il Decreto 27 luglio 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della IGP «Prosciutto di Norcia» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della IGP «Prosciutto di Norcia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 24 gennaio 2008 l'incarico, già concesso con il decreto 27 luglio 2004, al Consorzio di tutela della IGP «Prosciutto di Norcia» con sede in Norcia, via Solferino, 26 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Prosciutto di Norcia».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 27 luglio 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00972

DECRETO 24 gennaio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Culatello di Zibello;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1999, con il quale l'«Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» in seguito denominato «Istituto Parma Qualità», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Culatello di Zibello a decorrere dal 3 maggio 1999;

Vista la comunicazione del Consorzio del Culatello di Zibello che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Culatello di Zibello l'organismo denominato Istituto Parma Qualità, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c;

Visti il decreto 2 aprile 2002 e successivi, mediante i quali, l'autorizzazione triennale rilasciata con il citato decreto 23 aprile 1999, all'organismo di controllo Istituto Parma Qualità ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Culatello di Zibello, è stata prorogata fino all'emanazione di un decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che l'Istituto Parma Qualità ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Culatello di Zibello conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Culatello di Zibello;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Istituto Parma Qualità, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Culatello di Zibello, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Istituto Parma Qualità del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Culatello di Zibello, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Culatello di Zibello, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'Istituto Parma Qualità o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Istituto Parma Qualità è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Culatello di Zibello, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Culatello di Zibello rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00884

DECRETO 24 gennaio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 31 agosto 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena;

Visto il decreto 19 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002, con il quale l'«Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» in seguito denominato «Istituto Parma Qualità», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena, a decorrere dal 21 giugno 2002;

Vista la comunicazione del Consorzio del Prosciutto di Modena che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena l'organismo denominato Istituto Parma Qualità, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c;

Visti il decreto 25 marzo 2005 e successivi, con i quali, l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Istituto Parma Qualità ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena, è stata prorogata fino all'emanazione di un decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che l'Istituto Parma Qualità ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che l'Istituto Parma Qualità ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello con nazionale con il decreto 31 agosto 2007;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Istituto Parma Qualità, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, pre-

viste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per la denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 31 agosto 2007, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'Istituto Parma Qualità.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Istituto Parma Qualità del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Prosciutto di Modena, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'Istituto Parma Qualità o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Istituto Parma Qualità è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna.

Art. 9.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00885

DECRETO 24 gennaio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma;

Visti gli artt. 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 5 dicembre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma;

Visto il decreto 11 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2002, con il quale l'«Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» in seguito denominato «Istituto Parma Qualità», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, a decorrere dal 9 aprile 2002;

Vista la comunicazione del Consorzio del Prosciutto di Parma che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma l'organismo denominato Istituto Parma Qualità, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c;

Visti il decreto 15 febbraio 2005 e successivi, con i quali, l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Istituto Parma Qualità ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, è stata prorogata fino all'emanazione di un decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che l'Istituto Parma Qualità ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che l'Istituto Parma Qualità ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello con nazionale con il decreto 5 dicembre 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Istituto Parma Qualità, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste

dagli artt. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 5 dicembre 2005, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'Istituto Parma Qualità.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Istituto Parma Qualità del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Prosciutto di Parma, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'Istituto Parma Qualità o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Istituto Parma Qualità è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna.

Art. 9.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00886

DECRETO 24 gennaio 2008.

Autorizzazione dell'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Cremona», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 febbraio 2004 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Salame Cremona» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 13 novembre 2003;

Visto il Regolamento (CE) n. 1362/2007 del 22 novembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Salame Cremona»;

Considerato che l'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Salame Cremona» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato Regolamento (CE) n. 1362/2007 del 22 novembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 27 febbraio 2004, all'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Salame Cremona» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta Salame Cremona, registrata in ambito europeo con Reg. (CE) 11362/2007 del 22 novembre 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00887

DECRETO 28 gennaio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Aglio di Voghiera», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 agosto 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 3 agosto 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione Aglio di Voghiera, il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione del Consorzio produttori Aglio di Voghiera, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione Aglio di Voghiera, l'organismo denominato Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24;

Considerato che l'organismo Check Fruit Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione Aglio di Voghiera conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Aglio di Voghiera, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 agosto 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo Check Fruit Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo Check Fruit Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Aglio di Voghiera, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo Check Fruit Srl, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo Check Fruit Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Aglio di Voghiera, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Aglio di Voghiera da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo Check Fruit Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo Check Fruit Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Aglio di Voghiera anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo Check Fruit Srl, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle atte-

stazioni di conformità della denominazione Aglio di Voghiera rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna.

Art. 7.

L'organismo Check Fruit Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00955

DECRETO 28 gennaio 2008.

Rettifica del decreto 19 dicembre 2007 concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela vini di Sardegna, in Cagliari, e il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consorsi interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 19 dicembre 2007 concernenete l'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela vini di Sardegna, con sede in Cagliari, e il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle DOC «Vermentino di Sardegna», «Cannonau di Sardegna», «Monica di Sardegna», «Moscato di Sardegna» e «Sardegna Seminano», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2008;

Considerato che dall'esame della certificazione di rappresentatività trasmessa dalle competenti Camere di Commercio non sussistono, per il predetto Consorzio di Tutela, i requisiti di rappresentatività nei termini di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, nei confronti della DOC «Sardegna Semidano» e che si rende pertanto necessario rettificare il sopra citato decreto n. 19/2007;

Decreta:

Articolo unico

L'articolo 2 del decreto 19 dicembre 2007 richiamato in premessa è sostituito dal seguente testo:

«Art. 2. Il Consorzio di tutela vini di Sardegna è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine «Vermentino di Sardegna», «Cannonau di Sardegna», «Monica di Sardegna» e «Moscato di Sardegna», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00996

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 settembre 2007.

Ammissione agli interventi agevolati dei progetti di ricerca e formazione afferenti a progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto. (Decreto n. 1146/Ric.).

IL DIRETTORE
GENERALE PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle

procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Veneto per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore delle nanotecnologie;

Visto l'accordo di programmazione negoziata siglato in data 17 marzo 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Veneto, finalizzato alla creazione in Veneto di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le nanotecnologie, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto accordo che prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nell'area territoriale della regione Veneto;

Visti, altresì, i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto accordo che, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno;

Visto il decreto n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Visto il decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto» (di seguito «bando»);

Viste le complessive risorse, indicate all'art. 4 del bando, destinate al finanziamento dei progetti predetti pari a 11 milioni di euro e ricomprese nelle disponibilità di cui al citato decreto n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione del Fondo FAR per l'anno 2004 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Viste le domande pervenute a fronte del bando entro la scadenza prevista del 21 ottobre 2005;

Visti gli esiti della preselezione di cui all'art. 5 del bando;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori degli esperti scientifici e degli istituti convenzionati che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato ai fini della valutazione complessiva finale;

Acquisiti i pareri conclusivi del comitato in ordine alla finanziabilità dei progetti DM27982 e DM27995 espressi nella seduta del 20 giugno 2007 e riportati nel relativo verbale;

Considerato che per i progetti ammissibili al finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i suddetti progetti ammissibili al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. I sotto elencati progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto», sono ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante:

DM27982 - Tema 6:

Ricerca «Fabbricazione di rivestimenti nanostrutturati su componenti plastici ed assemblati dell'industria dell'attrezzistica sportiva»;

Formazione «Il rivestimento in nanocomposito per applicazioni sportive»;

Beneficiari:

Saper S.r.l. - Caerano di San Marco (TV);

Tecnica S.p.A.- Giavera del Montello (TV);

DM27995 - Tema 7:

Ricerca «Sviluppo di un materiale innovativo basato su nanotecnologie per vetri resistenti al fuoco»;

Formazione «NANOFIREGLASS-FORM»;

Beneficiari:

Hard glass S.r.l. - Villafranca Padovana (PD);

Bloxer S.r.l. - Villafranca Padovana (PD).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. Il Ministero fornirà all'istituto convenzionato, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

8. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.118.859,00 di cui euro 1.721.666,90 nella forma di contributo nella spesa e Euro 2.397.192,10 nella forma di credito agevolato.

2. Le predette risorse graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca relative all'anno 2004, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 152

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

Generalità del Progetto

- Domanda: DM27995 del 21/10/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Sviluppo di un materiale innovativo basato su nanotecnologie per vetri resistenti al fuoco

  Inizio Attività: 01/09/2006

  Durata mesi: 24

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  NANOFIREGLASS-FORM

  Inizio Attività: 01/12/2006

  Durata mesi: 14

- Beneficiari

BLOXER S.R.L.
VILLAFRANCA PADOVANA - (PD)

HARD GLASS S.R.L.
VILLAFRANCA PADOVANA - (PD)

• Costo Totale	€ 1.675.498,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 944.943,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 547.186,00
- di cui attività di Formazione	€ 183.369,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	342.500	-	342.500
Spese generali	-	-	-	-	205.500	-	205.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	386.943	-	386.943
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	944.943	-	944.943
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	944.943	-	944.943

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	274.760	-	274.760
Spese generali	-	-	-	-	164.856	-	164.856
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	37.570	-	37.570
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	70.000	-	70.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	547.186	-	547.186
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	547.186	-	547.186

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	52.512	-	52.512
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	67.857	-	67.857
Subtotale	-	-	-	-	135.369	-	135.369
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	48.000	-	48.000
Totale	-	-	-	-	183.369	-	183.369

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	377.977,20	-	377.977,20
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	519.718,65	-	519.718,65

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	164.155,80	-	164.155,80
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	273.593,00	-	273.593,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

10% Progetti presentati da PMI

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	183.369,00	-	183.369,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	542.133,00	183.369,00	725.502,00
Credito Agevolato fino a €	793.311,65	-	793.311,65
TOTALE	1.335.444,65	183.369,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

BLOXER S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Spese generali	-	-	-	-	24.000	-	24.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	172.262	-	172.262
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	236.262	-	236.262
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	236.262	-	236.262

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	170.000	-	170.000
Spese generali	-	-	-	-	102.000	-	102.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	25.300	-	25.300
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	327.300	-	327.300
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	327.300	-	327.300

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

BLOXER S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	45%	40%	40%	40%
Credito Agevolato	50%	50%	55%	55%	55%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	45%	45%	50%	50%	50%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

BLOXER S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	94.504,80	-	94.504,80
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	129.944,10	-	129.944,10

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	98.190,00	-	98.190,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	163.650,00	-	163.650,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	192.694,80	-	192.694,80
Credito Agevolato fino a €	293.594,10	-	293.594,10
TOTALE	486.288,90	-	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

HARD GLASS S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	302.500	-	302.500
Spese generali	-	-	-	-	181.500	-	181.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	214.681	-	214.681
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	708.681	-	708.681
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	708.681	-	708.681

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	104.760	-	104.760
Spese generali	-	-	-	-	62.856	-	62.856
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	12.270	-	12.270
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	219.886	-	219.886
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	219.886	-	219.886

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	52.512	-	52.512
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	67.857	-	67.857
Subtotale	-	-	-	-	135.369	-	135.369
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	48.000	-	48.000
Totale	-	-	-	-	183.369	-	183.369

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

HARD GLASS S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	45%	40%	40%	40%
Credito Agevolato	50%	50%	55%	55%	55%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	45%	45%	50%	50%	50%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27995

HARD GLASS S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	283.472,40	-	283.472,40
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	389.774,55	-	389.774,55

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	65.965,80	-	65.965,80
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	109.943,00	-	109.943,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	183.369	-	183.369
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	349.438,20	183.369,00	532.807,20
Credito Agevolato fino a €	499.717,55	-	499.717,55
TOTALE	849.155,75	183.369,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

Generalità del Progetto

- Domanda: DM27982 del 21/10/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Fabbricazione di rivestimenti nanostrutturati su componenti plastici ed assemblati dell'industria dell'attrezzistica sportiva.

  Inizio Attività: 01/03/2006

  Durata mesi: 24

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Il rivestimento in nanocomposito per applicazioni sportive

  Inizio Attività: 01/04/2007

  Durata mesi: 15

- Beneficiari

  SAPER S.R.L.
  CAERANO DI SAN MARCO - (TV)

  TECNICA S.P.A.
  GIAVERA DEL MONTELLO - (TV)

• Costo Totale	€ 2.775.070,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.157.613,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 335.720,00
- di cui attività di Formazione	€ 281.737,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	1.155.175	-	1.155.175
Spese generali	-	-	-	-	693.105	-	693.105
Attrezzature	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Consulenze	-	-	191.156	-	58.177	-	249.333
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	191.156	-	1.966.457	-	2.157.613
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	191.156	-	1.966.457	-	2.157.613

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	100.450	-	100.450
Spese generali	-	-	-	-	60.270	-	60.270
Attrezzature	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	110.000	-	110.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	25.000	-	25.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	335.720	-	335.720
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	335.720	-	335.720

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	83.241	-	83.241
Spese trasferta personale	-	-	-	-	2.921	-	2.921
Altre spese correnti	-	-	-	-	44.000	-	44.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	55.575	-	55.575
Subtotale	-	-	-	-	215.737	-	215.737
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	66.000	-	66.000
Totale	-	-	-	-	281.737	-	281.737

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	57.346,80	589.937,10	-	647.283,90
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	124.251,40	1.278.197,05	-	1.402.448,45

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	67.144,00	-	67.144,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	201.432,00	-	201.432,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	281.737,00	-	281.737,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	714.427,90	281.737,00	996.164,90
Credito Agevolato fino a €	1.603.880,45	-	1.603.880,45
TOTALE	2.318.308,35	281.737,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

SAPER S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	211.600	-	211.600
Spese generali	-	-	-	-	126.960	-	126.960
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	338.560	-	338.560
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	338.560	-	338.560

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	18.400	-	18.400
Spese generali	-	-	-	-	11.040	-	11.040
Attrezzature	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	89.440	-	89.440
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	89.440	-	89.440

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

SAPER S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

SAPER S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	101.568,00	-	101.568,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	220.064,00	-	220.064,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	17.888,00	-	17.888,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	53.664,00	-	53.664,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	119.456,00	-	119.456,00
Credito Agevolato fino a €	273.728,00	-	273.728,00
TOTALE	393.184,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

TECNICA S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	943.575	-	943.575
Spese generali	-	-	-	-	566.145	-	566.145
Attrezzature	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Consulenze	-	-	191.156	-	58.177	-	249.333
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	191.156	-	1.627.897	-	1.819.053
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	191.156	-	1.627.897	-	1.819.053

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	82.050	-	82.050
Spese generali	-	-	-	-	49.230	-	49.230
Attrezzature	-	-	-	-	25.000	-	25.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	80.000	-	80.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	246.280	-	246.280
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	246.280	-	246.280

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	83.241	-	83.241
Spese trasferta personale	-	-	-	-	2.921	-	2.921
Altre spese correnti	-	-	-	-	44.000	-	44.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	55.575	-	55.575
Subtotale	-	-	-	-	215.737	-	215.737
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	66.000	-	66.000
Totale	-	-	-	-	281.737	-	281.737

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

TECNICA S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27982

TECNICA S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	57.346,80	488.369,10	-	545.715,90
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	124.251,40	1.058.133,05	-	1.182.384,45

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	49.256,00	-	49.256,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	147.768,00	-	147.768,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	281.737	-	281.737
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	594.971,90	281.737,00	876.708,90
Credito Agevolato fino a €	1.330.152,45	-	1.330.152,45
TOTALE	1.925.124,35	281.737,00	

08A01014

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2008.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi. (Rep. Atti n. 6/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2008;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 55 del Regolamento 28 gennaio 2002, n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede che la commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e gli stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

Visto l'art. 13 del Regolamento 29 aprile 2004 - 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prescrive l'obbligo per gli stati membri di elaborare piani operativi di emergenza volti a stabilire le misure da attuarsi allorché risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente;

Vista la decisione n. 478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi, la quale individua, ai sensi del citato art. 55 del Regolamento (CE) 178/2002, le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 dello stesso regolamento;

Vista la nota del 24 ottobre 2007, con la quale il Ministero della salute, in attuazione delle predette disposizioni comunitarie, ha trasmesso una proposta di intesa per l'attuazione del piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

Vista la nota in data 27 novembre 2007, con la quale la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso avviso tecnico favorevole;

Considerato che il punto è stato iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 6 dicembre 2007, che non ha avuto luogo, e all'ordine del giorno di questa Conferenza del 20 dicembre 2007, nel corso della quale è stato rinviato su richiesta delle regioni per ulteriori approfondimenti;

Vista la nota del 16 gennaio 2008, con la quale la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha confermato l'avviso tecnico favorevole;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Premesso che:

la decisione n. 478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi, la quale individua, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (CE) 178/2002, le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 dello stesso regolamento;

la sezione 2.1 dell'allegato alla predetta decisione per l'insediamento dell'unità di crisi comunitaria e l'attuazione del «Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi» da parte di tutte le parti interessate (commissione, autorità, stati membri), individua i seguenti fattori critici:

a) situazioni implicanti seri rischi, diretti o indiretti, per la salute umana e/o percepiti come tali;

b) diffusione o possibile diffusione del rischio attraverso una parte considerevole della catena alimentare;

c) potenziale ampiezza del rischio per più stati membri o Paesi terzi;

l'art. 13 del Regolamento (CE) 882/2004 prescrive l'obbligo per gli stati membri di elaborare piani operativi di emergenza, in cui si stabiliscano le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente;

sussiste l'esigenza che le misure siano adeguate al rischio, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;

si rende necessario:

a) creare procedure operative appropriate ed uniformi per la gestione delle emergenze, garantendo la salute pubblica;

b) migliorare le procedure gestionali da attuare in occasione del verificarsi di emergenze dovute all'immissione in commercio di alimenti dannosi per la salute pubblica;

occorre considerare:

a) il principio di precauzione che viene applicato quando sussiste una incertezza o quando non esistono informazioni scientifiche complete sul rischio potenziale;

b) la necessità di intervenire rapidamente adottando tutte le misure necessarie allorquando esista anche la sola possibilità che un alimento possa produrre effetti nocivi sulla salute;

c) l'esigenza che le misure siano adeguate al rischio, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi.

Il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convengono che:

Art. 1.

Attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi

1. In attuazione dell'art. 13 del Regolamento (CE) 882/2004, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano di attuare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi di cui all'Allegato I, parte integrante del presente atto, in concordanza con il piano generale comunitario secondo le procedure di cui all'Allegato II, parte integrante del presente atto.

2. Il piano nazionale può essere attivato anche dal Ministero della salute sulla base di particolari situazioni di rischio, in attesa di misure eventualmente da intraprendere a livello comunitario.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del piano di cui alla presente intesa non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

ALLEGATO I

PIANO DI EMERGENZA PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI

Art. 1.

Autorità amministrative

Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e gli enti locali preposti, si avvalgono di unità appositamente istituite a livello centrale, regionale e periferico, di seguito descritte:

Unità di crisi nazionale;

Unità di crisi regionale e province autonome;

Unità di crisi periferica o locale.

Art. 2.

Composizione

a) Unità di crisi nazionale:

direttore generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione (Responsabile unità di crisi nazionale) o suo sostituto;

direttore generale del segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare (o suo sostituto);

direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario (o suo sostituto);

coordinatore di crisi o suo sostituto (come identificato a livello nazionale dalla decisione della commissione europea del 29 aprile 2004);

un esperto in materia di sicurezza alimentare nominato dal Ministro della salute;

direttore Ufficio VIII della direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione o suo sostituto;

direttori di altri settori o dirigenti di altri uffici del Ministero della salute eventualmente coinvolti dall'emergenza;

rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

responsabile/i delle unità di crisi regionali e delle province autonome coinvolte o suo/loro sostituto/i;

direttore/i degli istituti zooprofilattici sperimentali e agenzie regionali protezione ambientale territorialmente competenti (o sostituti);

Qualora le circostanze lo rendessero necessario, l'unità di crisi nazionale può essere integrata con:

comandante del comando Carabinieri per la tutela della salute (o suo sostituto);

rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolti nell'emergenza a vario titolo;

esperti nelle materie oggetto di emergenza provenienti dal mondo accademico e/o scientifico;

qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare.

L'unità di crisi nazionale è ubicata fisicamente presso un ufficio dedicato nella direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, chiaramente identificato ed attrezzato almeno con telefono con linea dedicata, cellulare, telefax, fotocopiatrice, computer e stampante, scanner, collegamento internet, software gestionali, database con gli elenchi delle unità di crisi regionali delle province autonome e locali, delle forze pubbliche, delle associazioni di categoria ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

L'amministrazione assicurerà la disponibilità delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria ecc.).

b) unità di crisi regionale:

dirigente del settore veterinario regionale e dirigente del settore igiene alimenti e nutrizione - regionale, ciascuno per le rispettive competenze (responsabili dell'unità di crisi) o loro sostituti;

direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale o suo sostituto;

dirigenti dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. del territorio coinvolte o loro sostituti;

rappresentante dell'Agenzia regionale protezione ambientale, ove coinvolta o loro sostituti;

qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare.

c) unità di crisi delle province autonome di Trento e Bolzano;

responsabile dell'unità di crisi individuato tra i membri dell'Unità stessa;

dirigente del servizio veterinario provinciale di Bolzano;

dirigente dell'Ufficio provinciale di igiene e salute pubblica di Bolzano;

direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale o suo sostituto;

rappresentante della Agenzia provinciale protezione ambientale, ove coinvolta.

È prevista la presenza di una unità di crisi per ciascuna regione italiana, e per le province autonome di Trento e Bolzano.

L'unità di crisi regionale è ubicata fisicamente presso un ufficio degli assessorati alla sanità regionali. L'unità di crisi delle province autonome di Trento e Bolzano è ubicata fisicamente presso un ufficio individuato dall'unità stessa. L'ufficio deve essere chiaramente identificato ed attrezzato almeno con telefono con linea dedicata, che può essere la linea per l'allerta, cellulare, telefax, fotocopiatrice, computer e stampante, collegamento internet, scanner, software gestionali, database con gli elenchi delle altre unità di crisi regionali e locali, dell'unità di crisi centrale, delle forze pubbliche, della protezione civile localmente competente, database inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

d) unità di crisi locale:

direttore sanitario (responsabile unità di crisi locale) o suo delegato;

dirigente veterinario e dirigente medico dei rispettivi Settori/Servizi/Aree che si occupano di igiene degli alimenti.

L'unità di crisi locale è ubicata presso una sede designata dalla A.S.L. competente per territorio, che assicura anche l'adeguato supporto tecnico e gestionale, compresi i database con gli elenchi delle unità di crisi regionali, delle province autonome e locali, dell'unità di crisi centrale, delle forze pubbliche, database inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

Art. 3.

Funzioni

a) Unità di crisi nazionale:

L'Unità di crisi nazionale si attiva, in concordanza con l'unità di crisi comunitaria o su segnalazione nazionale, in seguito al verificarsi di situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivati da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 del Reg. 178/2002/CE.

Essa stabilisce le modalità operative per garantire un rapido passaggio all'azione; in particolare:

individua, valuta e coordina le strategie operative da attuarsi sul territorio nazionale in caso di emergenza, e le aggiorna sulla base di eventuali nuove informazioni disponibili e/o dell'evolversi della situazione;

controlla la reale operatività delle unità di crisi istituite, anche attraverso l'attuazione di piani di simulazione;

svolge anche un ruolo di informazione per l'opinione pubblica, riguardo i rischi in questione e le misure prese a riguardo;

promuove l'organizzazione di corsi di formazione e addestramento per il personale dei servizi veterinari, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dell'agenzie regionali protezione ambientale in collaborazione con l'unità di crisi regionale e delle province autonome.

Il Responsabile dell'unità di crisi nazionale ha il compito di:

convocare le riunioni dell'unità di crisi nazionale ed eventualmente il gruppo di esperti;

autorizzare i provvedimenti necessari per attuare le strategie nazionali per una rapida gestione dell'emergenza.

Il coordinatore di crisi (identificato a livello nazionale nell'ambito dell'unità di crisi comunitaria) ha il ruolo di:

garantire la cooperazione tra l'unità di crisi nazionale e quella comunitaria, favorendo la raccolta e la diffusione delle informazioni.

b) unità di crisi regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano:

coordina e verifica le attività previste sul territorio;

assicura l'invio tempestivo, per via informatizzata, dei dati e delle informazioni inerenti l'emergenza;

promuove l'organizzazione di corsi di formazione ed addestramento per il personale dei servizi veterinari, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, degli istituti zooprofilattici sperimentali e dell'agenzie regionali protezione ambientale in collaborazione con l'unità di crisi centrale;

in particolare il responsabile dell'unità di crisi regionale e delle province autonome ha il ruolo di garantire la cooperazione con l'unità di crisi nazionale.

c) Unità di crisi locale:

individua i punti di contatto, da comunicare alle unità di crisi nazionale e regionale e delle province autonome, che assicurano tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) la corretta attivazione del flusso operativo;

verifica che i database inerenti i punti di contatto siano aggiornati e ridistribuiti periodicamente, e segnatamente in caso di variazioni;

attua tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello centrale e/o regionale;

si adopera per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale sequestro e/o distruzione delle partite.

fornisce per il tramite dell'unità di crisi regionale e delle province autonome il debito informativo definito in ambito di unità di crisi nazionale;

in particolare, il responsabile dell'unità di crisi locale, per tutta la durata dell'emergenza, assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali del Servizio veterinario dell'ASL e del Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione.

Art. 4.

Laboratori

I laboratori coinvolti nel Piano di emergenza sono:

Istituto superiore di sanità;

Istituti zooprofilattici sperimentali;

Agenzie regionali protezione ambientale;

Ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere.

Ciascun laboratorio individua i punti di contatto che assicurano tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) la corretta attuazione del piano, e li comunica alle unità di crisi regionali e delle province autonome.

L'unità di crisi centrale può, in corso di emergenza, diramare informative ritenute utili a favorire l'operatività dei laboratori.

Art. 5.

Aggiornamento professionale

L'unità di crisi nazionale e l'unità di crisi regionale e delle province autonome, con la collaborazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle agenzie regionali protezione ambientale, delle università, degli ordini professionali e di altre associazioni di categoria, indirizzano le attività di formazione e/o aggiornamento professionale destinate a medici veterinari, medici ed altre figure professionali operanti nel settore della sicurezza alimentare, tenendo anche conto dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e di «eventuali nuove acquisizioni scientifiche che possono avere impatto sulla salute pubblica».

Tali corsi riguarderanno, fra l'altro, l'epidemiologia, la diagnosi e strategia di lotta alle tossinfezioni ed intossicazioni alimentari, la gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche.

Art. 6.

Comunicazione

L'unità di crisi nazionale, fermo restando un eventuale e giustificato trattamento riservato dei dati, nel rispetto del principio di trasparenza richiamato dagli art. 9 e 10 del Reg. CE 178/2002, assicura una corretta informazione dei cittadini sui rischi in corso e sulle misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio. Ciò viene attuato in collaborazione con l'ufficio stampa del Ministero della salute e comunicato agli uffici stampa delle regioni e province autonome, che hanno il compito di gestire i rapporti con la stampa e con i media.

Art. 7.

Punti di contatto

Presso ciascuna unità di crisi e laboratorio coinvolto vengono identificati i «punti di contatto», che hanno la responsabilità di attivarsi nel più breve tempo possibile, secondo le procedure operative descritte nell'allegato II.

In particolare, per l'unità di crisi nazionale, regionale e delle province autonome il punto di contatto è individuato nel responsabile, mentre l'unità di crisi locale provvede ad individuarli come previsto all'art. 3 lettera *c)*, dello stesso piano.

Per garantire la migliore organizzazione del sistema, ciascuna unità di crisi locale predispone l'elenco con l'organigramma dell'unità stessa, completa di tutti i recapiti disponibili, e lo trasmette a quella regionale. Ogni unità di crisi regionale e delle province autonome raccoglie gli elenchi delle unità di crisi locali del suo territorio, e trasmette il proprio all'unità di crisi nazionale. Analogamente l'unità di crisi nazionale predispone il suo elenco e lo trasmette a tutte le unità di crisi regionali e delle province autonome.

Tali elenchi devono essere aggiornati e ridistribuiti periodicamente (almeno una volta l'anno), e segnatamente in caso di variazioni.

Art. 8.

Termine della crisi

Quando l'unità di crisi nazionale, sulla base dei dati forniti dalle unità di crisi regionali, delle province autonome e locali, ed eventualmente in concordanza con l'unità di crisi comunitaria, ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, può dichiarare terminata la crisi.

A questo punto può procedere ad una valutazione post-crisi, con la partecipazione dei principali soggetti in causa, allo scopo di migliorare eventualmente le procedure operative messe in campo nella gestione della crisi, sulla base delle esperienze effettuate.

ALLEGATO II

PROCEDURE OPERATIVE

Attivazione Piano nazionale in concordanza con il Piano generale dell'unità di crisi comunitaria:

il coordinatore nazionale, membro dell'unità di crisi comunitaria, avvisa immediatamente il responsabile dell'unità di crisi nazionale;

il responsabile dell'unità di crisi nazionale, tramite la segreteria, informa i punti di contatto regionali e delle province autonome al più presto e comunque non oltre le 24 ore;

in contemporanea, il responsabile dell'unità di crisi nazionale convoca la prima riunione dell'unità di crisi, con la quale l'unità diventa effettivamente operativa, al più presto e comunque entro le 24 ore.

Attivazione Piano nazionale sulla base di segnalazione locale:

qualora a livello locale le A.S.L. riscontrino una situazione di serio rischio, oltre ad attivare il sistema di allerta informano i punti di contatto locale;

i punti di contatto locale, se del caso, avvisano al più presto e comunque non oltre le 24 ore, il responsabile dell'unità di crisi regionale e delle province autonome;

l'unità di crisi regionale e delle province autonome provvede ad una valutazione della situazione, al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione degli art. 50, 53 e 54 del Regolamento (CE) 178/2002, oppure avvisare il punto di contatto nazionale;

il responsabile dell'unità di crisi nazionale, se del caso, convoca immediatamente la riunione dell'unità di crisi nazionale, per valutare la situazione ed eventualmente ufficializzare lo stato di crisi, attivando le procedure previste dal piano. Se necessario, tramite il coordinatore di crisi si interfaccia con l'unità di crisi comunitaria;

in alternativa, l'unità di crisi nazionale, può ritenere che la situazione non richieda l'attuazione del Piano di emergenza, ma possa essere gestita in maniera adeguata secondo la normativa vigente.

In entrambi i casi si ribadisce che tutte le comunicazioni fra i soggetti in causa dovrebbero avvenire, per quanto possibile, a mezzo posta elettronica, fax o/e telefono cellulare. Per garantire la massima rapidità di comunicazione, si prevede l'istituzione di un sistema di pronta reperibilità.

08A00981

CIRCOLARI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 30 gennaio 2008, n. **1/2008.**

«Premi nazionali per la traduzione» - Edizione 2008.

Nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988 (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi Nazionali per la Traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali esprimerà pareri sulla assegnazione dei Premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso questo Centro.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi», con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

«I Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra, per l'importo complessivo di euro sessantunomilanovecentosettantadue (61.972,00) (*) e con la seguente articolazione:

A) quattro premi indivisibili dell'importo di euro dodicimilanovecentoundici/00 (12.911,00) ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o in dialetto) tradotte in altre lingue.

B) Fino a quattro premi speciali indivisibili di importo non inferiore ad euro duemilacinquecentottantadue/00 (2.582,00) ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati:

le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a produttori e prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati;

per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi - non solo di ordine linguistico e tecnico - dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione.

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali- Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali ed il diritto di autore - Centro per il libro e la lettura - Segreteria della commissione per i premi nazionali per la traduzione - via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti.

Per ciascuna edizione dei premi, il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato annuale non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero, anche agli Istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Unità X - Cultura.

Art. 5.

I nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso i mezzi della comunicazione.

Art. 6.

La presente circolare sarà inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il direttore generale per i beni librari gli istituti culturali e il diritto d'autore
FALLACE

08A01018

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ovuplant»

Decreto n. 73 del 21 dicembre 2007

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0259/001/MR

Specialità medicinale per uso veterinario OVUPLANT compresse.

Titolare A.I.C.: società Arnolds Veterinay Products sita in Cartmel Drive Harlescott Sherewsbury Shropshire SY1 3TB Regno Unito.

Produttore e responsabile rilascio lotti: officina di produzione Peptech Animal Health sita in Macquarie Park, NSW (Australia), responsabile del rilascio dei lotti officina Dales Pharmaceuticals sita Snaygill Industrial Estate - Skipoton - North Yorkshire - BD23 2RW - Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: cartone contenente 5 siringhe - A.I.C. n. 103981015.

Composizione: un impianto contiene:

principio attivo: deslorelin acetato 2,1 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cavallo (giumenta non gravida).

Indicazioni terapeutiche: nella giumenta: trattamento zootecnico per l'induzione dell'ovulazione entro 48 ore, durante l'estro nella cavalla con ciclo normale (nella stagione riproduttiva), con follicolo ovario di diametro maggiore di 30 mm.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni.

Tempo di attesa: sette giorni.

Non utilizzare in cavalle che producono latte per il consumo alimentare umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

08A00994

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Presunto de Santana Serra» o «Paleta de Santana da Serra», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C, n. 308 del 19 dicembre 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione ACPA - Associação de Criadores de Porco Alentejano - (Portogallo), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati,ecc.) denominato «Presunto de Santana Serra» o «Paleta de Santana da Serra».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A00956

Domanda di registrazione della denominazione «Presunto de Campo Maior e Elvas» o «Paleta de Campo Maior e Elvas», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C, n. 308 del 19 dicembre 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione ACPA - Associação de Criadores de Porco Alentejano - (Portogallo), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei prodotti a base di carne (riscaldati, salati, afftimicati,ecc.) denominato «Presunto de Campo Maior e Elvas» o «Paleta de Campo Maior e Elvas».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A00957

Domanda di registrazione della denominazione «Slovenský Oštiepok», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C, n. 308 del 19 dicembre 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Slovenský mliekarenský zväz - (Slovacchia), ai sensi dell'art. 6 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei formaggi denominato «Slovenský Oštiepok».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A00958

Domanda di registrazione della denominazione «Cebreiro», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C, n. 16 del 23 gennaio 2008, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata dall'Associazione Queseria Castelo de Brañas SL (Spagna), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei formaggi denominato «Cebreiro».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A00959

Domanda di cancellazione della denominazione «Arroz del Delta del Ebro», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C, n. 314 del 22 dicembre 2007, la domanda di cancellazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dal Consejo Regulador de la Indicaciòn Geogràfica Protegida «Arroz del Detta del Ebro» (Spagna), ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei cereali denominato «Arroz del Delta del Ebro».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A00960

Domanda di registrazione della denominazione «Arroz del Delta del Ebro», o «Arròs del Delta de l'Ebre», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e forestali

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C, n. 314 del 22 dicembre 2007, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata dal Consejo Reguldor de la Indicación Geografica Protegida «Arroz del Delta del Ebro» (Spagna), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei cereali denominato «Arroz del Delta del Ebro» o «Arròs del Delta de l'Ebre».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di

sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A00961

Domanda di registrazione della denominazione «České Pivo», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C, n. 16 del 23 gennaio 2008, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Sdruženi České Pivo (Romania), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria birra denominato «České Pivo».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A00962

Domanda di registrazione della denominazione «Lapin Poron Liha», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C, n. 19 del 25 gennaio 2008, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata dall'Associazione Paliskuntain yhdistys (Lapponia), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria carni (e frattaglie) fresche denominato «Lapin Poron Liha».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A00963

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Olona nel comune di Milano

Con decreto 29 novembre 2007 n. 1090, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 347, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Olona nel comune di Milano, distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 470 particella n. 568 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:1.000 rilasciato il 23 aprile 2007 dell'Agenzia del demanio filiale di Milano.

08A00985

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Basento nel comune di Brindisi di Montagna.

Con decreto 3 dicembre 2007 n. 1100, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2008, reg. n. 1, foglio n. 28, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Basento nel comune di Brindisi di Montagna (Potenza), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 1 particella n. 114 e 210 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:4.000 rilasciato il 27 aprile 2006 dall'Agenzia del demanio filiale Basilicata.

08A00986

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex area di sedime del fosso di Fonte Granara nel comune di Fossombrone.

Con decreto 27 agosto 2007 n. 745, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2008, reg. n. 1, foglio n. 29, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex area di sedime del fosso di Fonte Granara nel comune di Fossombrone (PU), destinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 24 particella n. 227 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato dall'Agenzia del territorio ufficio di Pesaro e Urbino.

08A00987

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex casa di guardia sita nel comune di Ravenna

Con decreto 19 novembre 2007 n. 1062, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 348, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex casa di guardia sita nel comune di Ravenna, distinta nel N.C.E.U. del comune medesimo al foglio 15 particelle n. 3, 4 e 16 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 marzo 2006 dall'Agenzia del demanio filiale di Bologna.

08A00988

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 di Telecom Italia S.p.a.»

Si comunica l'avvio del procedimento «Valutazione dell'Offerta di Riferimento 2008 di Telecom Italia S.p.a.» per gli Operatori relativa:

ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati 8, 9 e 10) pubblicata da Telecom Italia in data 30 ottobre 2007, in ottemperanza a quanto disposto daIl'Art. 5-*comma.* 2 della delibera 417/06/CONS;

ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di colocazione (Mercato 11) pubblicata da Telecom Italia in data 31 ottobre 2007, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 comma 2 della delibera 4/06/CONS;

Lo scopo del procedimento è la valutazione ed eventuale modifica dell'offerta di riferimento suddetta per l'anno 2008.

Il procedimento si svolgerà in due fasi distinte:

1) approvazione delle condizioni di offerta dei servizi soggetti al vincolo di Network Cap;

2) approvazione delle condizioni di offerta dei restanti servizi.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Santella, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica.

Il procedimento si concluderà entro quarantacinque giorni, con riferimento alla prima fase, ed entro novanta giorni, con riferimento alla seconda fase, dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'autorità con determinazione motivata.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'autorità memorie scritte sull'argomento oggetto del procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche a mezzo fax al numero 081-7507.621, oltre che ai seguenti indirizzi e-mail:

g.santella@agcom.it, i.capasso@agcom.it.

La presente comunicazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

08A00965

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-036) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00